



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 239

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 25 giugno 2014

## I N D I C E

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali): <i>Uffici di Presidenza</i> (*)			
6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo): <i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)</i> . . . . .		Pag.	5
10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali): <i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 10)</i> . . . . .		»	6

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i> . . . . .		Pag.	7
<i>Plenaria</i> . . . . .		»	7
2 <sup>a</sup> - Giustizia: <i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .		»	19
<i>Plenaria</i> . . . . .		»	19
3 <sup>a</sup> - Affari esteri: <i>Plenaria</i> . . . . .		»	33
4 <sup>a</sup> - Difesa: <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .		»	40
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .		»	42
5 <sup>a</sup> - Bilancio: <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .		»	47
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .		»	50

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 239<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 giugno 2014.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	54
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 110)</i> . . . . .	»	58
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 111)</i> . . . . .	»	61
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i> . . . . .	»	62
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	62
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	64
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)</i> . . . . .	»	69
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	70
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	72
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i> . . . . .	»	76
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	79
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i> . . . . .	»	88
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i> . . . . .	»	89
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i> . . . . .	»	89
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	90

### Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	97
---------------------------	-------------	----

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	101
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	104

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	116
---------------------------	---	-----

---

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	118
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	120
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	121
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	122
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	123

---

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 894 (ISTITUZIONE ZONA  
ECONOMICA SPECIALE DI GIOIA TAURO)*

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1541  
DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 91 DEL 2014 "COMPETITIVITÀ"*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 49**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**163<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale alcuni senatori hanno ribadito la richiesta, già avanzata anche con lettera formale, di posticipare a domani il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori. Al riguardo, comunica che non si è realizzato un consenso unanime sulla proposta. Per tale ragione, anche considerando gli orientamenti espressi dai rappresentanti dei Gruppi sulle fasi successive dell'esame, ritiene di poter sottoporre alla Commissione un programma di lavoro che tenga conto, da una parte, della necessità di assicurare tempi adeguati per gli opportuni approfondimenti e, dall'altra, dell'esigenza che l'esame possa procedere in tempi serrati e possa giungere alla sua conclusione in un termine congruo.

Propone, quindi, che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori riferiti al disegno di legge n. 1429, già fissato alle ore 18 di oggi, sia prorogato alle ore 11 di domani, giovedì 26 giugno, con l'intesa che nella seduta di domani, della quale propone la posticipazione alle ore 14,30, si esaurisca l'illustrazione dei subemendamenti.

Propone, inoltre, che la prossima settimana, oltre alle sedute ordinariamente dedicate ai lavori della Commissione, sia convocata una seduta alle ore 16 di lunedì 30 giugno, nella quale inizierà la votazione degli emendamenti, nonché una seduta alle ore 10,30 di martedì 1° luglio. Nella seduta pomeridiana di martedì, convocata per le ore 14,30, saranno assunte decisioni circa la convocazione di ulteriori sedute, anche notturne.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 1428, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Quanto all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 4, invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da riportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto.



In riferimento all'articolo 2, rileva che la materia «servizi e politiche attive per il lavoro» è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia «tutela del lavoro», attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, al comma 2, segnala, alla lettera *a*), la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione «caratteristiche osservabili». In riferimento alla lettera *c*) osserva che la norma di delega, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, ne prevede il funzionamento mediante una clausola di invarianza di spesa, in tal modo indirettamente vincolando le risorse proprie delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa ad esse riconosciuta. Quanto alla lettera *e*), appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera *p*), con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro. In ordine alla lettera *f*), rileva che il criterio di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c*), agisce in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, così incidendo sull'autonomia ad esse riconosciuta in materia. Quanto alla lettera *g*), evidenzia che il sistema di razionalizzazione degli uffici, così come definito dalle norme di delega, in particolare dalla precedente lettera *f*), può determinare soppressioni e riorganizzazioni di amministrazioni o uffici regionali, con l'effetto di incidere direttamente sulle posizioni lavorative del personale degli uffici medesimi. In riferimento alla lettera *o*), osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto di rango legislativo.

All'articolo 3, comma 2, lettera *a*), appare eccessivamente dettagliato, a suo avviso, il criterio ivi previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di «dimezzare» il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguentemente, ritiene necessario sostituire il termine «dimezzare» con il termine «ridurre».

Quanto all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento. Alla lettera *b*), segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si apre la discussione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che le criticità sottolineate dal relatore assumano un rilievo tale da giustificare che le osservazioni proposte siano formulate come condizioni. In particolare, reputa significativo il rilievo riferito alla disposizione di delega contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, in quanto la materia è chiaramente riconducibile alla competenza esclusiva generale delle Regioni. Anche le ulteriori considerazioni, volte a ribadire l'esigenza che l'intervento statale non violi l'autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni, appaiono di assoluto rilievo, come pure l'osservazione, riferito al comma 2, lettera *o*), che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia compiuta con atto di rango legislativo.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), nel ringraziare il relatore per l'articolata proposta di parere, ritiene necessario compiere un approfondimento su alcuni rilievi formulati. Infatti, a suo avviso, all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), potrebbe essere attenuata la denuncia della violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale, in quanto l'applicazione della clausola di invarianza della spesa, per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, potrebbe vincolare solo in modo indiretto – e quindi non necessariamente illegittimo – le risorse proprie delle Regioni.

Anche in riferimento alle lettere *f*) e *g*), segnala che la riorganizzazione di amministrazioni o uffici regionali, eventualmente conseguente alla riduzione delle risorse finanziarie disponibili, sarebbe anch'esso solo un effetto indiretto delle determinazioni assunte con legge statale. Pertanto, a suo avviso, tale norma non appare, censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.

La senatrice LO MORO (*PD*), dopo aver espresso il suo ringraziamento per il lavoro compiuto dal relatore, si associa alle considerazioni del senatore Pagliari. Peraltro, è stata considerata costituzionalmente coerente la legislazione nazionale, anche recente, che recava interventi di riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali.

Inoltre, invita il relatore a riformulare l'osservazione relativa all'articolo 2, comma 2, lettera *o*), dal momento che, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, non è necessario un atto di rango legislativo, purché però si tratti di un atto di natura normativa.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il rilievo all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge delega dovrebbe essere formulato come condizione. A suo avviso, infatti, si configura chiaramente una violazione dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito, riformula la proposta di parere.

In particolare, quanto alla lettera *c*), l'osservazione può limitarsi ad un invito a formulare la norma di delega in modo tale che, nell'istituire

l'Agenzia nazionale per l'occupazione, sia salvaguardata l'autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni.

Con riferimento alle lettere *f)* e *g)*, potrebbe essere sufficiente segnalare che la razionalizzazione di enti e uffici, derivante dall'esigenza di assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c)*, non agisca in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni.

Infine, alla lettera *o)*, propone di osservare che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia compiuta con un atto normativo.

La PRESIDENTE propone di rinviare alla seduta pomeridiana di domani il voto sulla proposta di parere, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CALDEROLI. – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

**(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CALDEROLI. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZELLER ed altri. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

**(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

**(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

**(125) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(143) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*

- (196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*
- (238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- (253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- (279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- (305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- (332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- (414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – INIZIATIVA POPOLARE – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- (702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*
- (732) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola TAVERNA ed altri. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (736) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (737) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

- (877) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*
- (878) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- (879) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*
- (907) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
- (1038) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*
- (1057) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (1193) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*
- (1195) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1264) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1265) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*
- (1273) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1274) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1280) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*
- (1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*
- (1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*
- (1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – *Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*

(1395) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(1397) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – *Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*

(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(1408) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – *Modifiche all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*

(1414) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – *Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*

(1415) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – *Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – *Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

(1420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – *Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

(1426) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – *Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

(1427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – *Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – *Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1429, adottato quale testo base.

La PRESIDENTE informa che il senatore Dalla Zuanna ha ritirato gli emendamenti a propria firma 3.0.34, 8.130, 8.131, 16.26, 17.53, 22.0.7, 23.0.10, 26.8, 31.0.11, 31.29 e che il senatore Maran ha ritirato gli emendamenti a propria firma 1.295, 1.520, 1.523, 2.8, 2.124, 2.157, 2.158, 2.245, 2.312, 6.13, 8.66, 10.126, 10.127, 10.243, 26.188, 26.428, 26.429, 28.99, 30.0.25. Informa inoltre che la senatrice Montevocchi ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 5.21 e 5.118.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) evidenzia che, negli emendamenti presentati dai relatori, non è stata recepita la modifica relativa alla elezione diretta dei componenti del nuovo Senato, che pure era presente fra le linee di indirizzo enunciate nell'ordine del giorno presentato dal relatore Calderoli. Ritiene che tale aspetto debba essere ulteriormente approfondito, essendo dirimente rispetto alle prerogative dei senatori e alle funzioni della seconda Camera.

A tale riguardo, nel ribadire che per il Movimento 5 Stelle l'elezione a suffragio universale e diretto dei componenti del Senato è di assoluto rilievo, chiede al relatore Calderoli se vi sia la disponibilità, da parte dei relatori e del Governo, ad accogliere gli emendamenti presentati in tal senso. Peraltro, risulta, da notizie di stampa, che su questo aspetto sarebbe in corso un'interlocuzione fra esponenti di Forza Italia e rappresentanti del Governo.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) precisa di non avere notizie in merito, al di là di quanto riferito dalla stampa.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) rileva che l'eventuale approvazione della riforma costituzionale, prima del termine della legislatura, potrebbe recare criticità fino a compromettere il funzionamento e la stabilità delle istituzioni. Di tale evenienza non sembra che si sia tenuto conto nella fase di presentazione degli emendamenti.

La PRESIDENTE conviene sulla necessità di prevedere norme transitorie coerenti, in grado di garantire il funzionamento delle istituzioni. I relatori si sono riservati sul punto un maggiore approfondimento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 26 giugno, già prevista per le ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno, già diramato per la seduta di domani, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1428, nonché del disegno di legge n. 1541, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, per l'esame dei presupposti costituzionali.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1428**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 4, si invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da riportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto;

– all'articolo 2, si rileva che la materia «servizi e politiche attive per il lavoro» è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia «tutela del lavoro», attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, al comma 2, si segnala: alla lettera *a*), la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione «caratteristiche osservabili»; alla lettera *c*) si invita a formulare la norma di delega in modo tale che, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, sia in ogni caso salvaguardata l'autonomia finanziaria e organizzativa riconosciuta alle Regioni; alla lettera *e*), appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera *p*), con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro; alle lettere *f*) e *g*), il sistema di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c*), non agisca in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, salvaguardando l'autonomia ad esse riconosciuta in materia; alla lettera *o*), si osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto normativo;

– all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), appare eccessivamente dettagliato il criterio ivi previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di «dimezzare» il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguentemente, si ritiene necessario sostituire il termine «dimezzare» con il termine «ridurre»;

– all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori

categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento; alla lettera *b*), si segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

### **Sottocommissione per i pareri**

**30<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ALBERTINI**

*Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1332) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010: parere favorevole.**

### **Plenaria**

**125<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PALMA**

*indi del Vice Presidente*  
**CASSON**

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PALMA informa la Commissione che, accedendo ad una richiesta pervenutagli per le vie brevi da una senatrice appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, si riserva di acquisire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, dal Ministero della giustizia informazioni con riguardo alle attività artistiche e teatrali svolte dai detenuti negli istituti di pena.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede al Governo di chiarire alla Commissione se sia vero quanto si apprende da notizie di stampa in ordine al divieto, illogico oltre che inumano, per i detenuti di poter disporre in cella di un massimo di due libri.

Il presidente PALMA osserva come il regime penitenziario contempli restrizioni che, a volte, applicate ai casi concreti, rischiano di rivelarsi inique ed illogiche. In proposito ricorda di essersi imbattuto, nel corso della propria esperienza alla guida del Ministero della giustizia, in un caso in cui ad un detenuto sottoposto al regime penitenziario *ex* articolo 41-*bis* era stato vietato di abbracciare il proprio nipote neonato e gravemente malato.

*IN SEDE REFERENTE*

(1119) *Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati*

(734) *CASSON ed altri. – Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) *CHITI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(903) *TORRISI. – Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) *Erika STEFANI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

– e petizione n. 1091 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva disposto il mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La relatrice FILIPPIN (PD) insiste affinché sia approvato l'emendamento 3.4 come riformulato.

Il vice ministro COSTA ribadisce le perplessità di ordine tecnico e sistematico poste dagli emendamenti 3.4 (testo 2 ) e 3.5.

Sulle proposte in esame e sulle problematiche connesse all'istituto della lite temeraria si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori CASSON (PD), CALIENDO (FI-PdL XVII), BARANI (GAL), LUMIA (PD) e il presidente PALMA (FI-PdL XVII).

Intervengono altresì per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2), la senatrice ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII), e favorevole, il senatore CAPPELLETTI (M5S).

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore CASSON (PD) ritira l'emendamento 3.4 (testo 2).

Il presidente PALMA esprime perplessità sulla disciplina recata dall'emendamento 3.5 che, modificando l'articolo 427 del codice di procedura penale, verrebbe a regolare l'istituto della lite temeraria.

Sull'emendamento 3.5 si apre quindi un breve dibattito, nel quale prendono la parola i senatori FALANGA (FI-PdL XVII), BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente PALMA (FI-PdL XVII).

Il senatore CASSON (PD) riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2.

Il vice ministro COSTA, pur comprendendo in linea di principio la *ratio* dell'emendamento, ribadisce le proprie perplessità sulla proposta, sulla quale, comunque, si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.5 (testo 2) è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che l'emendamento 3.6 è stato dichiarato decaduto per assenza della proponente, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1119, come modificato nel corso dell'esame e autorizzandola ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie. Risultano pertanto assorbiti i connessi disegni di legge, nonché la petizione in titolo.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.*

(1070) *BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(315) *BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

(374) *BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

– e **petizione n. 53 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente PALMA domanda al relatore Buemi se intende illustrare i nuovi emendamenti presentati con riferimento all'articolo 2. Si tratta degli emendamenti 2.1000, 2.1001 e 2.1002 cui sono state presentate ulteriori proposte subemendative. Tutti i nuovi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che la prima delle sue proposte emendative riguarda la parte di disciplina della legge Vassalli relativa al titolo della responsabilità civile dei magistrati e al limite della risarcibilità del danno, anche biologico; inoltre, l'emendamento 2.1001 concerne i presupposti di esclusione della responsabilità magistratuale; infine, l'emendamento 2.1002 tipizza i casi di colpa grave sanzionabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della stessa legge n. 117 del 1988. Consapevole della complessità delle questioni poste e avendo preso conoscenza dei subemendamenti presentati, auspica che si possa svolgerne un esame approfondito al fine di rendere effettiva la responsabilità civile degli appartenenti all'ordine giudiziario, pur circondandola di adeguate garanzie.

Non essendovi senatori che intendono illustrare le proposte subemendative, il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio orientamento sui nuovi emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro COSTA sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.1000 volto ad introdurre la risarcibilità del danno biologico anche al di fuori dei casi di indebita restrizione della libertà personale per atto gravemente colpevole o persino doloso compiuto da un magistrato. Per tale ragione, e anche alla luce delle numerose implicazioni sottese agli ulteriori emendamenti 2.1001 e 2.1002, chiede che la Commissione possa differire le votazioni per un ulteriore approfondimento sulla portata dei testi in esame.

Il senatore LUMIA (*PD*) auspica che la richiesta del Governo possa trovare accoglimento; non sfugge a nessuno il rilievo sistematico delle tre proposte emendative del relatore riferite all'articolo 2; in particolare è condivisibile l'esigenza di un supplemento di riflessione sulla portata dell'emendamento 2.1000 e sui relativi subemendamenti.

Il senatore SUSTA (*SCpI*) conviene sull'opportunità di accedere alla richiesta avanzata dal vice ministro Costa.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma sulla portata applicativa dell'emendamento 2.1000; anticipa, quindi, che l'ipotesi di estendere i presupposti per la risarcibilità anche al danno biologico diverso da quello che causato nell'evenienza di un'illecita restrizione della libertà personale per atto gravemente colposo doloso del giudice, non lo trova pregiudizialmente contrario; ritiene anch'egli che si possa convenire sulla richiesta di approfondimento avanzata dal vice ministro Costa.

Secondo il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) occorre che il supplemento di istruttoria sui tre emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2 si risolva in un'attenta meditazione della portata di tali norme sul complessivo sistema di risarcibilità per danno da attività giudiziaria; non deve trattarsi, invece, di un rinvio motivato da intenti dilatori.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) avanza perplessità sulla richiesta del vice ministro Costa, tanto più che le proposte emendative erano note già da tempo e non si comprende perchè si debba reagire con un rinvio alla votazione inaspettata con la quale, presso la Camera dei deputati, è stato recentemente approvato un emendamento in materia di responsabilità civile dei magistrati, nel corso dell'esame della legge europea per l'anno 2013. In definitiva, sarebbe il caso di procedere senz'altro con le votazioni sugli emendamenti.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, ma è sua opinione che essa non abbia nulla a che fare con gli esiti della votazione cui si riferiva la senatrice Alberti Casellati e che riguarda un procedimento parlamentare del tutto diverso e che concerne un disegno di legge che non è all'esame della Commissione.

Il senatore BARANI (*GAL*) ricorda ai componenti della Commissione e al rappresentante del Governo che l'esigenza di pervenire alla celere approvazione della riforma in materia di responsabilità civile dei magistrati trova le sue radici nel referendum abrogativo approvato molti anni fa e il cui esito, in realtà, è stato costantemente eluso. Tale precisazione è d'obbligo specialmente in una contingenza storica in cui ci si richiama, secondo convenienza, a una presunta necessità di interpretare e assecondare desideri e bisogni dell'opinione pubblica.

Il presidente PALMA , preso atto dell'avviso espresso dai rappresentanti dei Gruppi, preannuncia che le votazioni sugli emendamenti avanzati dal relatore e sui subemendamenti ad essi riferiti avranno luogo nel corso della prossima seduta di martedì 1 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(859) SCILIPOTI. – Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale**

**(1357) FALANGA. – Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali**

**(1378) MOSCARDELLI ed altri. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono altri senatori che intendono intervenire in discussione generale e, dopo un breve intervento della senatrice GINETTI (PD) che preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge a sua firma concernente la disciplina del delitto di omicidio stradale, dichiara chiusa la discussione generale e invita il relatore Cucca a predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione. Tutti i componenti della Commissione sono invitati a far pervenire le eventuali richieste di audizione che potranno aver luogo in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

**(82) Roberta PINOTTI. – Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

**(811) BUEMI ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**

**(1233) FALANGA ed altri. – Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**



(1234) *LUMIA ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati costituisce un equilibrato punto di mediazione e se è vero che occorre porre rimedio ad alcune incertezze nella redazione dell'articolo già poste in evidenza dalle relatrici, occorre anche concentrare l'attenzione sugli elementi salienti connessi con la disciplina tendente ad accelerare l'accesso allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vi è innanzitutto da chiarire se vi sia ancora effettiva necessità di mantenere il procedimento di separazione quale presupposto per pervenire al divorzio. Vi è poi il tema, certamente non irrilevante, della natura e della durata del necessario termine dilatorio perchè i coniugi possano far cessare gli effetti civili del rito matrimoniale. Sulla durata di questo termine, il momento della sua decorrenza a seconda che vengano in gioco gli interessi della prole, è opportuno che la Commissione ricerchi il massimo livello di condivisione per poi addivenire a puntuali modifiche della legislazione del 1970.

Il senatore AIROLA (*M5S*) si limita a rilevare quanto sia anacronistico l'istituto che condiziona l'accesso al divorzio al previo esperimento del procedimento di separazione tra i coniugi. Non si vede come si possa sperare che un termine di decantazione possa far desistere la coppia dal proposito di risolvere il vincolo matrimoniale, il che, peraltro, tradisce una venatura ideologica sottesa al tentativo di preservare sempre e comunque la stabilità degli effetti dello stesso istituto del matrimonio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) precisa che il divorzio non ha affatto la natura di una sanzione morale, giuridica o sociale, ma è soltanto un istituto della legislazione speciale che presuppone il previo esperimento di un ulteriore procedimento che ne integra, al momento, una vera e propria condizione di procedibilità. L'alterazione di questo schema giuridico, per quanto lo si possa ritenere discutibile, deve essere presa in attenta considerazione per non generare incertezze procedurali e incongruenze che potrebbero riflettersi sull'intero novero dei rapporti regolati dal diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(922) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), facendosi anche interprete di alcune considerazioni condivise con il senatore Romani, primo firmatario del disegno di legge in titolo, chiede che possano essere offerte delucidazioni sulle critiche rivolte alle sanzioni penali previste per i delitti che si intende introdurre nel sistema penale. Infatti, è stato da più parti rilevato, nel corso delle precedenti sedute, come occorra rendere coerente e sistematicamente equilibrato il quadro delle pene previste per i delitti di traffico di organi destinati al trapianto, nonché per il reato associativo finalizzato al compimento di tali condotte illecite.

Dopo una breve precisazione del PRESIDENTE, che rileva come sul punto si potrà intervenire sia in fase di illustrazione degli emendamenti che nel corso della loro successiva discussione, viene dichiarata chiusa la discussione generale. Il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 922 è fissato per le ore 18 di giovedì 10 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUL SEGUITO DEI DISEGNI DI LEGGE DI AMNISTIA E INDULTO*

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) rende noto di aver concluso il lavoro di predisposizione di una proposta di testo unificato sui disegni di legge nn. 20, 21, 1081 e 1115, in materia di amnistia e indulto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070****Art. 2.****2.1001/1**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le seguenti parole: «ed e)».*

---

**2.1001/2**

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

*All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».*

---

**2.1002/1**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) la violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile».*

---

**2.1002/2**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza rilevante».*

---

**2.1002/3**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».*

---

**2.1002/4**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».*

---

**2.1002/5**

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente all'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».*

---

**2.1002/6**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*All'emendamento 2.1002, al capoverso «3», sopprimere la lettera e).*

---

**2.1002/7**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) l'interpretazione di norme di diritto in contrasto con quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, a condizione che detta interpretazione si fondi su motivazioni già valutate dalle sezioni unite della Corte di cassazione ovvero su motivazioni abnormi ovvero su motivazioni apparenti».*

---

**2.1002/8**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sostituire le parole: «senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione» con le seguenti: «senza specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».*

---

**2.1002/9**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».*

---

**2.1002/10**

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».*

---

**2.1002/11**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».*

---

**2.1002/12**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».*

---

**Art. 5.****5.0.1000/1**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ai due quinti di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».

---

**5.0.1000/2**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».

---

**5.0.1000/3**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8» nel comma 3, sostituire le parole: «non può superare la», con le seguenti: «coincide con la», e il comma 4 dell'articolo 8 della legge del 13 aprile 1988 n. 117 è soppresso.*

---

**5.0.1000/4**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», nel comma 3, sostituire le parole: «al quinto», con le seguenti: «non inferiore al quinto e fino ad un terzo».*

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1119****Art. 3.****3.5 (testo 2)**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:*

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa».

---



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria****46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1527) Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra il provvedimento in esame, che riguarda l'ampliamento della partecipazione finanziaria dell'Italia alla Banca di sviluppo dei Caraibi e alla Banca interamericana di sviluppo. Sottolinea che l'America latina e i Caraibi rappresentano aree geografiche che, per molte ragioni, tra cui la presenza di una consistente comunità di origine italiana, sono di primaria importanza per la nostra politica estera e che il rafforzamento del nostro contributo alle due banche aumenterà la capacità dell'Italia di incidere sulle politiche di sviluppo nel continente. Sottolinea che, nonostante la situazione di difficoltà dell'economia italiana, l'assunzione di questo impegno avrà ricadute positive per il nostro Paese, come confermato dal fatto che nell'ultimo triennio la Banca interamericana di sviluppo ha finanziato investimenti a favore imprese italiane per oltre 90 milioni di dollari. Ricorda che la Banca di sviluppo dei Caraibi è un'istituzione finanziaria regionale fondata nel 1969 e attualmente composta da 26 Paesi membri, mentre la Banca interamericana di sviluppo, la più grande istituzione di sviluppo multilaterale a carattere regionale, è stata istituita nel 1959 ed è attualmente composta da 48 Stati mem-

bri. Si tratta di istituti finanziari che operano in linea con gli obiettivi della politica estera italiana verso i Paesi meno sviluppati, privilegiando le politiche di investimento per la crescita e la stabilità rispetto agli interventi di mero assistenzialismo. Ricorda che il provvedimento in esame autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi con la sottoscrizione di oltre 9300 azioni, per una contropartita di oltre nove milioni di euro, da versare in quattro rate annuali per ciascuno degli anni fino al 2017. Il disegno di legge autorizza altresì la sottoscrizione da parte dell'Italia di 9.800 azioni del capitale della Banca interamericana di sviluppo, per una somma di circa due milioni di euro. Evidenza, in conclusione, il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge in esame che istituisce la Conferenza Italia-America latina e Caraibi, con la funzione di definire la programmazione degli interventi di sviluppo nei Paesi interessati.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) chiede ulteriori informazioni sulla tipologia delle iniziative finanziate dalle due banche multilaterali di cui al provvedimento in esame.

Il relatore PEGORER (*PD*) sottolinea che l'obiettivo dei due istituti è di eliminare gli squilibri sociali nei Paesi interessati, attraverso la concessione di prestiti ai Governi e al settore privato.

Il vice ministro MORANDO rileva che le attività delle banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi sono coerenti con le politiche della cooperazione italiana in quelle aree. Sottolinea l'importanza dell'istituzione della Conferenza Italia-America latina e Caraibi, da convocarsi con cadenza biennale, proprio con l'obiettivo di armonizzare i diversi interventi volti a favorire lo sviluppo dei Paesi interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1332) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore De Cristofaro a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in

titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*(1528) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera con alcune piccole modifiche, che istituisce l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo come strumento finanziario di sostegno alla cooperazione tra l'Unione europea e i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP). Ricorda che la cooperazione tra l'Unione europea e i Paesi ACP, avviata con la prima Convenzione di Yaoundé nel 1963, è attualmente realizzata nel quadro dell'Accordo di Cotonou del 2000, che impone agli Stati dell'Unione europea contributi obbligatori per il finanziamento del Fondo europeo di sviluppo finalizzati a promuovere lo sviluppo economico, la promozione della democrazia e la graduale integrazione di quei Paesi nell'economia mondiale. Evidenzia che l'Accordo in esame, che fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del febbraio 2013 di destinare complessivamente a questo scopo 30,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, stabilisce la ripartizione tra i singoli Paesi dell'ammontare del finanziamento, destinato non solo ai Paesi ACP ma anche ai Paesi e territori d'oltremare. In questo modo l'Italia continuerà ad essere il quarto contributore del Fondo europeo di sviluppo, dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un contributo di oltre 3,8 miliardi di euro per il periodo di riferimento, pari al 12,5 per cento del volume totale. Evidenzia che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) rileva la necessità di assicurare il coordinamento tra le politiche del Governo in materia di cooperazione e l'impianto del disegno di legge di riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo, attualmente in discussione in Senato.

Il relatore PEGORER (*PD*) sottolinea che, con il provvedimento in esame, il nostro Paese partecipa ad un impegno di cooperazione condotto

a livello di Unione europea, pienamente in linea con le indicazioni contenute nel progetto di riforma della disciplina di settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 giugno.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AIROLA (*M5S*), in riferimento alla relazione svolta dal senatore Tonini, esprime la necessità di particolare cautela nell'utilizzo di modelli istituzionali adottati in altri Paesi europei. Rileva l'esigenza di mantenere nel nuovo assetto costituzionale un adeguato bilanciamento dei poteri, attraverso il rafforzamento degli istituti di garanzia. Stigmatizza la svalorizzazione del ruolo del Parlamento, conseguente, tra l'altro, all'attuale eccessivo uso della decretazione d'urgenza.

Il senatore COMPAGNA (*NCD*) rileva che la composizione del Senato attraverso una forma di elezione di secondo grado renderebbe difficoltosa la costituzione di delegazioni bicamerali nelle Assemblee parlamentari degli organismi internazionali.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) invita a compiere ogni sforzo per adottare soluzioni istituzionali che possano mantenere una certa stabilità nel corso degli anni. Rileva che il superamento dell'attuale sistema bicamerale si scontra con l'esito del *referendum* costituzionale svoltosi nel 2006. Esprime l'esigenza di rafforzare le funzioni del Senato in relazione alla definizione delle politiche dell'Unione europea.

Il senatore MICHELONI (*PD*) apprezza il riferimento del relatore Tonini alla questione dei senatori eletti all'estero, concordando sull'inopportunità di mantenere tale rappresentanza in un'Assemblea parlamentare costituita attraverso una forma di elezione di secondo grado. Rileva però che il mantenimento della rappresentanza degli italiani all'estero presso la Camera dei deputati, cioè nel ramo del Parlamento che nel disegno di riforma costituzionale diventerebbe esclusiva depositaria del rapporto di fiducia, potrebbe sollevare numerose obiezioni, anche in relazione al ruolo decisivo che, nel recente passato, a causa di maggioranze parlamentari molto ridotte, i parlamentari eletti all'estero sono stati costretti a svolgere

per la tenuta del Governo. Esprime pertanto la preoccupazione che la soppressione della rappresentanza degli italiani all'estero al Senato possa preludere alla sua soppressione anche presso la Camera dei deputati.

Il presidente CASINI invita a tener conto, nella formulazione del parere, delle osservazioni del senatore Micheloni.

Il senatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla configurazione del Senato come organo rappresentativo delle autonomie territoriali.

Il relatore TONINI (*PD*) ricorda che la positiva conclusione del processo di riforma costituzionale rappresenta un'esigenza prioritaria per l'Italia. Sottolinea che il rafforzamento del ruolo del nostro Paese nell'Unione europea è legato anche alla capacità di garantire la stabilità del quadro politico e l'efficienza delle istituzioni, soprattutto in una fase, come quella attuale, di grave crisi economica. Illustra pertanto una proposta di parere, soffermandosi in particolare sul tema della rappresentanza degli italiani all'estero, che deve essere legata alla composizione e alle funzioni del nuovo Senato, sull'opportunità di mantenere al Senato un ruolo nella definizione della politica estera e sull'esigenza di rafforzare le sue funzioni nell'ambito della formazione della legislazione e delle politiche dell'Unione europea.

Il presidente CASINI esprime apprezzamento per la proposta di parere, sottolineando in particolare l'esigenza di valorizzare il ruolo del Senato come organo di rappresentanza del sistema delle autonomie e di collegamento con l'Unione europea.

Previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazioni (pubblicata in allegato) del relatore sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge costituzionale in titolo,

preso atto che nella seduta del 6 maggio 2014 della Commissione Affari costituzionali esso è stato adottato quale testo base dell'esame in sede referente dei diversi disegni di legge di riforma costituzionale;

rilevata la necessità di concludere il processo di approvazione di riforme istituzionali lungamente attese dal Paese;

preso atto che l'intento riformatore punta ad una complessiva rivisitazione dell'organizzazione costituzionale dello Stato, improntandola ad una razionalizzazione del sistema di governo anche per contribuire a superare la grave crisi economica del Paese;

preso atto che il testo del disegno di legge costituzionale modifica radicalmente il ruolo del Senato della Repubblica nel quadro dei nuovi assetti istituzionali, incidendo sulla sua modalità di elezione, sulla composizione numerica, sulla compartecipazione alla relazione fiduciaria con il Governo, sulla partecipazione al procedimento legislativo;

considerato che nella composizione del Senato non sono previsti rappresentanti eletti nella circoscrizione estero, in ossequio al principio della non elettività diretta dei futuri senatori;

considerato altresì come una siffatta decisione risulti ragionevole e comprensibile nel quadro di un Senato fortemente orientato, per composizione e funzioni, alla associazione delle Regioni al potere legislativo nazionale, mentre possa e debba essere rivista nel caso si opti per un Senato dalla composizione più ampia e varia;

valutato criticamente che il disegno di legge costituzionale non prevede per il Senato funzioni in materia di politica estera e in particolare esclude la competenza sui disegni di legge che autorizzano la ratifica dei trattati internazionali, salva la facoltà residuale di esaminare i disegni di legge già approvati e di proporre eventuali modifiche;

considerato che il disegno di legge costituzionale non puntualizza a sufficienza il possibile ruolo che il futuro Senato delle autonomie, analogamente a molte delle Camere alte dei Parlamenti di altri Paesi membri, potrebbe svolgere con riferimento all'Unione europea, ai rapporti con gli organismi internazionali ed alla dimensione interparlamentare;

esprime, per quanto di competenza, sul disegno costituzionale in esame parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

che si valuti con l'attenzione che la questione merita il tema della rappresentanza degli italiani all'estero nel Senato, in maniera coerente con

le scelte complessive che si deciderà di compiere per la sua composizione e le sue competenze;

che sia maggiormente valorizzato il ruolo del Senato, analogamente a quello delle Camere alte di molti altri Parlamenti europei, con riferimento ai rapporti con l'Unione europea, con gli organismi internazionali e nell'ambito della dimensione interparlamentare;

che nel testo di riforma vengano introdotte disposizioni volte a dare rilievo costituzionale al ruolo che il Trattato di Lisbona attribuisce ai Parlamenti nazionali, nell'ambito del procedimento di formazione della legislazione dell'Unione e in altri ambiti.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

**75<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*SU UNA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE A WASHINGTON*

In apertura di seduta, il presidente LATORRE dà brevemente conto degli esiti della visita da lui effettuata a Washington dal 16 al 20 giugno scorsi, nel corso della quale hanno avuto luogo numerosi incontri con autorità istituzionali americane, sia parlamentari che governative.

La visita, peraltro, si inserisce in un quadro generale particolarmente ricco di eventi. La seconda metà dell'anno corrente, infatti, vedrà l'Italia assumere la presidenza dell'Unione europea, nel mese di settembre l'Alleanza atlantica terrà un vertice nel quale potrebbe ridisegnare la propria strategia ed infine, nel mese di novembre, proprio in Italia, a Roma, si terrà la conferenza interparlamentare sulle Politiche di sicurezza comune e di difesa comune europee.

In particolare, dai colloqui effettuati sono emersi importanti spunti di riflessione sulle evoluzioni dello scenario geopolitico nonché sulle problematiche legate alla necessità di conciliare le crescenti necessità di garantire la sicurezza con la razionalizzazione delle spese militari. Sotto questo ultimo aspetto, in particolare, la via per un'efficace conciliazione delle esigenze potrebbe puntare sul rafforzamento dell'interoperabilità tra i sistemi di sicurezza.

Nel corso degli incontri, l'oratore precisa inoltre di aver costantemente posto l'accento sulla centralità della sicurezza nell'area del Mediterraneo (dove particolare importanza riveste la situazione in Libia), non-



ché sull'opportunità di valutare un rafforzamento delle relazioni sulle tematiche industriali.

Conclude riservandosi di produrre una relazione dettagliata, che potrebbe costituire lo spunto per un dibattito da tenersi in un apposito Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente LATORRE rende noto che resterà all'ordine del giorno della seduta pomeridiana l'interrogazione n. 3-00758, a firma del senatore Di Biagio, vertente sull'effettiva equiparazione tra vittime del dovere e quelle del terrorismo e criminalità organizzata, presentata il 26 febbraio scorso e per la quale si augura possa presenziare un membro del Governo legittimato a rispondere.

Interviene quindi la senatrice AMATI (*PD*), ponendo l'accento sulla recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia sul caso dell'alpino Rinaldelli e sulla connessa necessità di approfondire debitamente la tematica delle correlazioni tra la somministrazione dei vaccini e l'insorgere di patologie tumorali. Ciò anche in considerazione di passate sentenze (come quelle emesse dai tribunali di Ferrara e Torino), di quanto già rilevato, nella scorsa legislatura, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito e di quanto emerso in sede di risposta a numerosi atti di sindacato ispettivo, anche recenti.

Stante quanto precede, sarebbe a suo avviso opportuno uno specifico intervento legislativo volto sia a ridurre i rischi connessi all'uso delle vaccinazioni multiple, sia ad apprestare i dovuti risarcimenti per coloro che, a seguito dell'assunzione dei predetti vaccini, hanno successivamente sofferto di patologie tumorali.

Il PRESIDENTE osserva che le problematiche evocate dalla senatrice Amati saranno debitamente valutate dalla Commissione.

Preannuncia quindi che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana odierna sarà integrato con l'esame, per le prescritte relazioni alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente, dei disegni di legge nn. 1519 (relativo alla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), e 1533 (relativo alla legge europea 2013-*bis*), d'iniziativa del Governo, già approvati dalla Camera dei deputati ed assegnati nella giornata di ieri.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**Plenaria****76<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CONTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati**

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1519. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533)

Il relatore DI BIAGIO (PI) osserva che provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, già esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati, discendono dalla riforma generale introdotta dalla legge n. 234 del 2012 che ha provveduto a sostituire lo strumento della legge comunitaria annuale con due separati atti legislativi: la legge di delegazione europea e la legge europea. In particolare, la prima conferisce una serie di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la seconda reca norme di diretta attuazione per garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria.

Rileva inoltre che le misure contenute nei provvedimenti comporteranno la chiusura di otto procedure di infrazione, la risoluzione di dodici casi di EU Pilot (che porterebbero all'apertura di altrettante infrazioni), e a dare attuazione a 22 atti normativi e principi interpretativi statuiti da due sentenze emesse dalla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale. Risulta pertanto di tutta evidenza che l'approvazione di questi due provvedimenti, alla vigilia del semestre italiano della Presidenza dell'Unione europea, consentirà al nostro Paese di presentarsi con maggiore affidabilità in Europa.

Per quanto attiene ai possibili profili di competenza specifica della Commissione, si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 1519 (relativo alla legge di delegazione europea per il secondo semestre del 2013), osservando che non sembra contenere aspetti di diretto rilievo. Tuttavia, potrebbero risultare di interesse, in quanto collegati con problematiche costantemente affrontate dalla Commissione, gli articoli 6 e 7 (come peraltro rilevato – in sede di esame in prima lettura- anche presso la Camera dei deputati).

Nel dettaglio, l'articolo 6 prevede una delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, sulla semplificazione dello scambio di informazioni e di *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione, in relazione alla conduzione di indagini penali o di operazioni di *intelligence* nell'azione di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali e che comporta implicazioni di sicurezza in ordine alla tutela di interessi nazionali strategici.

L'articolo 7, invece, recepisce la normativa europea di protezione internazionale e di diritto d'asilo per garantire protezione e rifugio alle vittime di persecuzioni e pericoli derivanti da stati di guerra. Nell'allegato B del provvedimento è poi inserita la direttiva 2013/32/UE, relativa alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, a sua volta finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, con particolare riferimento alla tutela dei minori e di altre categorie di persone vulnerabili.

Il predetto articolo – prosegue l'oratore – assume particolare rilevanza, avendo ad oggetto una materia oggetto di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Infatti, con lettera di messa in mora del 24 ottobre 2012, la Commissione aveva contestato la violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2005/885/UE e dalla direttiva 2003/9/UE sull'accoglienza, nonché dal Regolamento Dublino. L'obiettivo che si vuole raggiungere con la norma è pertanto quello di vincolare il Governo ad una maggiore attenzione all'*iter* procedurale previsto per le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria o comunque di asilo, con una formazione adeguata delle strutture e degli organismi deputati ad esaminare e valutare le domande.

Dopo aver rilevato che il disegno di legge n. 1533 (relativo alla legge europea) non sembra recare aspetti di competenza specifici della Commissione e che la Commissione difesa della Camera dei deputati aveva espresso, nel corso dell'esame in prima lettura, parere favorevole su entrambi i disegni di legge, senza formulare osservazioni, conclude proponendo alla Commissione due distinti schemi di relazione, di tenore favorevole, sui disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), nel rilevare che i provvedimenti non sembrano presentare aspetti di competenza specifica per la Commissione, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Anche il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, un voto di astensione.

Il senatore PEGORER (*PD*) sottolinea innanzitutto la particolare importanza dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, che armonizzano opportunamente la legislazione nazionale con gli impegni assunti in sede europea.

Si sofferma, quindi, sul contenuto dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1519. Considerata la particolare esposizione del Paese verso i flussi migratori, il necessario adeguamento agli obblighi comunitari potrebbe infatti costituire, a suo avviso, un'importante occasione per una riflessione puntuale sull'eventuale superamento del regolamento n. 343/2003 (cosiddetto «Dublino II»). Ciò al fine di consentire ai migranti che ricevono soccorso in Italia ma che intendono recarsi in paesi del Nord Europa la possibilità di ottenere asilo nei medesimi paesi, in un quadro connotato da una crescente europeizzazione della problematica e dal conseguente ampliamento di compiti dell'agenzia FRONTEX.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*), nell'apprezzare l'illustrazione svolta dal relatore, si pronuncia favorevolmente sui disegni di legge in titolo.

Il relatore DI BIAGIO (*PI*), nel riconoscere la fondatezza di quanto osservato dal senatore Pegorer, ribadisce che la questione evocata, ancorché di particolare importanza e meritevole di tutti gli approfondimenti del caso, non appare, comunque, interessare la stretta e specifica competenza della Commissione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTI dichiara chiusa la discussione generale.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1519, che risulta approvato dalla Commissione.

Successivamente, pone ai voti anche lo schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533, che risulta, del pari, approvato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519**

La Commissione difesa,  
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di delega-  
zione europea 2013 – secondo semestre;  
formula una relazione favorevole.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533**

La Commissione difesa,  
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea  
2013-*bis*;  
formula una relazione favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

**237<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazione sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 7-ter, riguardante l'erogazione di un credito di imposta legato alla sospensione delle rate dei mutui, segnala che occorre richiedere sia elementi di chiarimento sulla quantificazione dell'onere sia la conferma che il tetto di spesa di 450 milioni di euro contenuto nella disposizione originaria rappresenti uno stanziamento congruo a fronteggiare i nuovi oneri posti dalla novella in commento.

In merito all'articolo 1, comma 9, recante la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 5, 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro, osserva che, per l'anno 2015, il dispositivo in

esame autorizza l'utilizzo di somme che sono già disponibili, a valere sulle giacenze di contabilità speciali esistenti in tesoreria. Pertanto, si è in presenza della formale copertura di nuovi oneri a valere su risorse che sono già scontate a legislazione vigente, utilizzando una modalità non prevista dall'articolo 17 della legge di contabilità. Poiché tali risorse fanno in ogni caso riferimento a gestioni cosiddette «fuori bilancio» (ossia giacenti su contabilità speciali di tesoreria), chiede conferma dell'effettiva disponibilità di dette somme, onde appurare che siano libere da vincoli di impegno già perfezionati o in corso di perfezionamento. Chiede, poi, chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 1, comma 9-*quinquies*, che proroga i termini per poter ottenere alcune agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili posti nei comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Fa presente che occorre, inoltre, acquisire puntuali indicazioni sulla quantificazione dell'onere e sulla relativa copertura dell'articolo 1, comma 9-*sexies*, in tema di detassazione dei contributi. Chiede, poi, conferma della congruità del tetto di spesa previsto dalla normativa originaria, con riferimento all'articolo 1, comma 9-*septies*, che estende i requisiti per l'erogazione del credito di imposta nei confronti dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Segnala, infine, che risulta, altresì, necessario acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'articolo 1-*bis* in tema di cassa integrazione guadagni in favore di imprese e lavoratori danneggiati dagli eventi alluvionali dello scorso mese di gennaio. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 50 del 2014 del Servizio del bilancio.

Illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.14, 1.0.1, 1.0.2, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4 e 1-*bis*.0.5. Occorre valutare le proposte 1.11, 1.12 e 2.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva l'opportunità, posto che la relazione tecnica aggiornata ha certificato l'integrale copertura degli oneri recati dal decreto, di esprimere un parere di nulla osta sul testo, con due presupposti, suggeriti dalla predetta relazione tecnica e riguardanti, rispettivamente, il comma 8-*bis* dell'articolo 1, che esclude dal patto di stabilità interno, per il solo anno 2014, le spese sostenute dai comuni con le risorse provenienti da donazioni per un importo massimo di 5 milioni di euro, e il comma 9-*ter* dell'articolo 1, che sospende, per dodici mesi, il pagamento per la restituzione della quota capitale di finanziamenti erogati in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia Romagna. Propone, altresì, di inserire un'osservazione concernente la clausola di copertura, di cui al comma 9 dell'articolo 1, che, come osservato dal relatore, utilizza risorse appostate presso contabilità speciali e già scontate a legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO, nel concordare con i rilievi del Presidente, si sofferma, poi, sugli emendamenti segnalati dal relatore come me-



ritevoli di approfondimento istruttorio, formulando un avviso di nulla osta sulle proposte 1.11 e 1.12. In merito, invece, alla proposta 2.0.1, si rimette alla Commissione, pur evidenziando che essa non appare pienamente coerente con i principi della legge di contabilità.

Il PRESIDENTE reputa opportuno che sull'emendamento 2.0.1 venga, quindi, espresso un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore BROGLIA (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il comma 8-bis dell'articolo 1 sia accompagnato da un provvedimento attuativo che individui gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale interessato e che il comma 9-ter dell'articolo 1 venga interpretato nel senso che la rimodulazione riguardi il piano di ammortamento, ove la sola quota di capitale abbia un importo costante, mentre il pagamento degli interessi, opportunamente ricalcolati, sia effettuato entro la fine del 2014; e con la seguente osservazione: in merito al comma 9 dell'articolo 1, recante la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 5, 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro, si rileva che, per l'anno 2015, la disposizione autorizza l'utilizzo di somme già disponibili sulle giacenze di contabilità speciali esistenti in tesoreria e già scontate a legislazione vigente, configurando una modalità di copertura non pienamente conforme rispetto all'articolo 17 della legge di contabilità. Per quanto riguarda gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.14, 1.0.1, 1.0.2, 1-bis.0.1, 1-bis.0.2, 1-bis.0.3, 1-bis.0.4 e 1-bis.0.5. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.0.1. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1326, 211, 558 e 1309-A) *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti e osservazione ed in parte contrario. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice CHIAVAROLI (NCD) illustra il testo del disegno di legge come approvato dalla Commissione di merito e rileva che sono state interamente recepite le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere precedentemente espresso sul testo; altresì, osserva che, con riferimento all'articolo 5, comma 4, la 3<sup>a</sup> Commissione ha approvato un emendamento, su cui questa

Commissione aveva espresso un parere di semplice contrarietà, che sopprime un vincolo di carattere procedurale a cui si subordinava l'erogazione di contributi da parte dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Pertanto, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto: che, in merito all'articolo 19, comma 2, lettera a), il personale in comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame non dovesse optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, dovrà tornare presso le amministrazioni di appartenenza; della natura programmatica dell'articolo 29; della congruità della clausola di salvaguardia finanziaria recata dall'articolo 32, comma 3; e con la seguente osservazione: le previsioni contenute nell'articolo 25 sul trattamento economico e previdenziale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo, pur sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, potrebbero, alla luce della difficile congiuntura in cui versa il Paese, non risultare pienamente ispirate ai criteri di prudenziale programmazione delle risorse umane ed economiche. La Commissione esprime, infine, parere di semplice contrarietà limitatamente al comma 4 dell'articolo 5, in quanto, nell'ultimo periodo, è stata soppressa la previsione della fase propositiva a cui era subordinata l'erogazione di contributi da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **238<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**SANGALLI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1326, 211, 558 e 1309-A) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo. Ribadisce, per quanto di competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alla Commissione di merito, sulle proposte 9.200, 12.300, 12.201, 14.200, 16.200, 17.200, 18.200, 18.201, 19.300, 23.0.200, 25.200, 25.201, 26.200 e 27.200, di identico contenuto a quelle esaminate dalla Commissione di merito.

Analogamente, sull'emendamento 16.202, ribadisce un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola «organizzazione», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Sull'emendamento 17.202, ribadisce una parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 9-*bis*, dopo la parola: «può», delle seguenti: «, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,». Occorre, poi, valutare gli emendamenti 9.301, 18.300 e 30.300 di nuova presentazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso di contrarietà sull'emendamento 9.301, che consente al sistema delle autonomie territoriali di promuovere accordi di partenariato territoriali e iniziative di cooperazione per lo sviluppo non soltanto con enti di equivalente rappresentatività territoriale – come previsto dal testo del disegno di legge – bensì con ulteriori e indefiniti soggetti, determinando la potenziale onerosità della norma.

Il senatore LAI (*PD*) osserva come l'emendamento 9.301 comporti, rispetto al testo del disegno di legge, due sole modificazioni che non appaiono di per sé produttive di maggiori oneri.

Il vice ministro MORANDO ritiene di confermare la valutazione contraria del Governo, ribadendo quanto già esplicitato sull'allargamento dei soggetti con i quali le Regioni e gli enti locali possono promuovere accordi di partenariato e iniziative di cooperazione.

Il presidente SANGALLI (*PD*) reputa opportuno che su tale emendamento venga formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dissente da tale proposta, ritenendo che l'emendamento sia privo di effetti onerosi.

Successivamente, il vice ministro MORANDO esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento 30.300, mentre, in merito alla proposta 18.300, prospetta la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà, dal momento che esso introduce soltanto una nuova finalizzazione per l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF di spettanza statale.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200, 9.301, 12.300, 12.201, 14.200, 16.200, 17.200, 18.200, 18.201, 19.300, 23.0.200, 25.200, 25.201, 26.200 e 27.200.

Sull'emendamento 16.202, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "organizzazione", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 17.202, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 9-bis, dopo la parola: "può", delle seguenti: ", nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 18.300.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.».

La Commissione approva.

**(344) DE POLI.** – *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

**(359) RANUCCI.** – *Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico*

**(1009) Venera PADUA ed altri.** – *Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie*

**(1073) Magda Angela ZANONI.** – *Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie*

(Parere alla 12<sup>a</sup> sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica, onde appurare – con particolare riferimento agli articoli 3, 5 e 6 – se le eventuali innovazioni rispetto alla nor-

mativa vigente siano produttive di oneri, con conseguente necessità di approntare la copertura.

Il presidente SANGALLI propone, quindi, di avanzare formale richiesta al Governo di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene.

**(1336) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota preliminare di risposta ai rilievi sollevati dal Relatore, tuttavia non ancora bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria****105<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il geometra Giuliano Campana, vice presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili, accompagnato dal dottor Marco Zandonà e dalla dottoressa Stefania Di Vecchio; l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, accompagnato dall'avvocato Giorgio Spaziani Testa, segretario generale, dal dottor Antonio Nucera e dall'architetto Paolo Pietrolucci.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zannetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione dell'ANCE e della CONFEDILIZIA**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 maggio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa, facendo in particolare riferimento all'importanza dell'apporto dei soggetti auditi ai fini di un più approfondito esame delle proposte di attuazione della legge di delega fiscale, sul quale è impegnato il comitato informale bicamerale in un quadro di costante confronto con il Governo.

Ha quindi la parola il geometra CAMPANA, il quale si sofferma sulla situazione di grave contrazione del settore dell'edilizia perdurante già da alcuni anni, con pesanti ricadute sul piano occupazionale, che ha tra le sue cause un sistema tributario decisamente penalizzante per tale settore economico. Passa quindi a esprimere alcune considerazioni in merito alla riforma catastale, osservando in primo luogo la necessità di un'adeguata presenza di rappresentanti delle associazioni di categoria nella composizione delle commissioni censuarie, nonché di assicurare una fase di consultazione preventiva all'adozione delle nuove rendite. In sede di determinazione dei valori patrimoniali e reddituali degli immobili di vecchia generazione ritiene debba tenersi conto dei costi finalizzati a garantire l'adeguamento ai più recenti criteri costruttivi. Auspica inoltre la previsione di meccanismi automatici di adeguamento dei valori catastali, funzionali alla rilevazione del reale andamento del mercato, insieme con il rispetto del principio di invarianza del gettito in conseguenza della rideterminazione dei valori.

In riferimento alla semplificazione del regime tributario delle imprese di minori dimensioni formula alcune proposte, concernenti in particolare la permanenza dei regimi agevolativi applicabili ai trasferimenti immobiliari diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale, la reintroduzione del regime agevolativo applicabile ai trasferimenti di aree o opere di urbanizzazione effettuate nei confronti dei comuni a scomputo di contributi di urbanizzazione, il superamento della disparità di trattamento fiscale tra i trasferimenti tra privati e quelli da impresa, l'introduzione di misure volte a favorire la sostituzione degli edifici di vecchia concezione, lo sviluppo del mercato delle locazioni a favore delle fasce sociali più deboli, nonché la previsione di un'unica imposta immobiliare, stabile nel tempo e integralmente destinata ai comuni, con esenzione degli immobili merce. Ai fini di una generale semplificazione degli adempimenti appaiono inoltre opportuni provvedimenti volti a escludere la decadenza dell'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e rimasti invenduti nei casi di mancata presentazione della dichiarazione al comune, a sopprimere la ritenuta operata dalle banche nella fase di accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con le detrazioni per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica, a prevedere meccanismi immediati e non onerosi per il rimborso dei crediti IVA e a compensare i crediti dei contribuenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria con i debiti fiscali futuri.

Esprime infine alcune considerazioni riguardo al tema della lotta all'evasione fiscale, facendo in modo specifico menzione dell'opportunità di un mantenimento del regime di incentivi per la ristrutturazione, estendendone l'ambito a tutte le tipologie di immobili e a tutti i potenziali interessati.

La senatrice GUERRA (PD) chiede se sia da ritenere preferibile, a parità di gettito, un sistema tributario con aliquote legali generalmente più basse e privo di meccanismi di agevolazione o un sistema che contempla numerose misure di incentivazione.

Il geometra CAMPANA considera preferibile la prima delle ipotesi prospettate.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti dell'ANCE e li congeda. Successivamente introduce l'audizione della Confedilizia, ribadendo quanto già espresso circa lo svolgimento e le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo.

L'avvocato SFORZA FOGLIANI, dopo aver consegnato alla Presidenza un documento illustrativo delle posizioni della Confedilizia, esprime riserve relativamente allo schema di decreto legislativo, approvato dal Governo, riguardante la riforma delle commissioni censuarie, in quanto esclude la rappresentanza delle associazioni di categoria e preclude di fatto, in contrasto con quanto previsto dalla delega, l'instaurarsi di un autentico contraddittorio quale mezzo per la revisione del sistema catastale. La stessa funzione delle commissioni censuarie rischia di risultare limitata considerevolmente a causa dell'assenza di poteri decisori. Auspica pertanto che le commissioni parlamentari competenti suggeriscano al Governo le opportune correzioni del provvedimento.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la ragionevolezza delle osservazioni espresse dall'avvocato Sforza Fogliani e si riserva di valutare con la dovuta attenzione il provvedimento del Governo. Sottolinea quindi come nel corso del confronto con il Governo del comitato informale bicamerale sull'attuazione della delega fiscale si sia verificata una significativa convergenza verso una soluzione partecipativa della riforma del catasto, in aderenza alla legge di delegazione, che ricorda essere un qualificante atto di iniziativa parlamentare.

Ringrazia quindi gli auditi e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB (n. 37)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Esame. Parere favorevole)

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) illustra i contenuti della proposta di nomina, rilevando in particolare l'adeguatezza del *curriculum* della profes-



soressa Genovese in rapporto all'incarico di componente della Consob. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara aperta la votazione.

Il senatore VACCIANO (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario, sottolinea l'incongruità, rispetto alle peculiari attribuzioni della Consob, del *curriculum* della professoressa Genovese, pur di elevato spessore.

La senatrice BIGNAMI (*Misto*), dichiarando di condividere i rilievi espressi dal senatore Vacciano, dichiara un orientamento di voto contrario.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*), rilevando una carenza di competenze in materia di mercati finanziari della candidata proposta, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), esprimendo perplessità sulle riserve finora manifestate in ordine all'adeguatezza professionale della professoressa Genovese, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Si associa il senatore MANCUSO (*NCD*), il quale dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori BELLOT (*LN-Aut*), BIGNAMI (*Misto*), BOTTICI (*M5S*), CARRARO (*FI-PdL XVII*), FORNARO (*PD*), FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione del senatore Zeller), GUALDANI (*NCD*)(in sostituzione del senatore Gentile), GUERRA (*PD*), LANZILLOTTA (*SCpI*), Eva LONGO (*FI-PdL XVII*), MANCUSO (*NCD*), Mauro Maria MARINO (*PD*), MATURANI (*PD*) (in sostituzione del senatore Giacobbe), MERLONI (*PI*), MOLINARI (*M5S*), MOSCARDELLI (*PD*), RICCHIUTI (*PD*), Gianluca ROSSI (*PD*), SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), TURANO (*PD*) e VACCIANO (*M5S*) .

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando 16 voti favorevoli e 5 voti contrari.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 110**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*indi del Vice Presidente*  
**BOCCHINO**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 304  
(DISABILITÀ NELLA SCUOLA E CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DI  
SOSTEGNO)*

### **Plenaria**

**103<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento**

(753) *STUCCHI. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

(1359) *BITONCI ed altri. – Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

In discussione generale prende la parola la senatrice Elena FERRARA (*PD*), la quale ringrazia la relatrice per il lavoro finora svolto, dichiarando di condividere i principi ispiratori del disegno di legge n. 1260 essendone anche cofirmataria. Riconosce altresì che nelle numerose audizioni svolte sono emerse alcune criticità, esposte con onestà intellettuale dai diversi soggetti coinvolti, sulle quali si potrà aprire una riflessione in fase emendativa.

Ritiene peraltro che il disegno di legge n. 1260 costituisca un grande passo in avanti, fermo restando che esiste una estrema varietà di situazioni sicché il sistema integrato di educazione e istruzione deve essere sufficientemente flessibile per produrre una effettiva sinergia tra i differenti percorsi.

Nell'ottica di migliorare il testo su alcuni aspetti, suggerisce infine di fare emergere ancor più il problema della genitorialità, tenuto conto occorre mettere in condizione le famiglie di rapportarsi alle scuole nel patto educativo.

Il senatore CONTE (*NCD*), nel dare atto a sua volta alla relatrice di aver svolto un ampio approfondimento, manifesta soddisfazione per la previsione, nel disegno di legge n. 1260, di un unico segmento formativo per la fascia 0-6 anni, tenuto conto che attualmente esistono due livelli differenti riferiti da un lato agli asili e dall'altro alla scuola dell'infanzia.

Fa notare peraltro che la situazione si presenta alquanto diversificata sul territorio nazionale specialmente laddove esiste una elevata percentuale di scuole paritarie, come nel Settentrione, e una più massiccia presenza nelle scuole statali, come nel Sud Italia. Nel ritenere che il disegno di legge n. 1260 possa rappresentare un'utile guida anche per le Regioni, reputa difficile che si garantisca la copertura del servizio pubblico entro il 2020. Invita comunque a considerare che, dal punto di vista educativo e didattico, la presenza di scuole paritarie pubbliche e private costituisce una risorsa da non sottovalutare. Rileva peraltro criticamente che molte di queste scuole versano in difficoltà economiche e spesso corrispondono stipendi inferiori ai minimi previsti. A ciò va aggiunto che in casi frequenti non tutte le strutture paritarie riescono a garantire l'inserimento dei bambini con disabilità. In proposito, nel richiamare i contenuti dell'affare assegnato n. 304, sottolinea come una precoce identificazione del disagio possa rendere migliore il recupero. Nel constatare che le scuole paritarie vivono una condizione diversa dalle scuole statali anche sul piano

del contingente dei docenti di sostegno, sollecita conclusivamente la creazione di garanzie anche per tali istituti.

La senatrice SERRA (*M5S*) invita a focalizzare l'attenzione sull'aspetto della continuità didattica, con particolare riferimento ai docenti di sostegno e, richiamandosi alle affermazioni del senatore Conte, lamenta a sua volta che spesso le scuole paritarie non accolgono i bambini diversamente abili, con grave nocumento per le famiglie.

Apprezzando l'ampio respiro del disegno di legge n. 1260, enfatizza poi il ruolo insostituibile della famiglia anche nella scuola e ribadisce l'esigenza di un'adeguata formazione degli insegnanti, nella prospettiva di assicurare *standard* elevati di professionalità. Rileva infatti criticamente come negli asili nido sussista un'estrema varietà di figure professionali che bisognerebbe disciplinare.

Evidenzia inoltre che l'accompagnamento dell'attività educativa tra famiglie ed insegnanti deve essere un ponte biunivoco, al fine di instaurare un dialogo continuo anche ad esempio sul tema dell'alimentazione. Conclude auspicando il raggiungimento di giusti equilibri tra tutti gli aspetti a livello nazionale.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) ritiene che il disegno di legge n. 1260 delinea un quadro completo del settore e apprezza la fissazione a livello nazionale di parametri minimi. Osserva poi che il testo sembra avalare il cosiddetto «sistema delle tre gambe» di cui fanno parte le scuole statali, le scuole paritarie comunali e le scuole paritarie private. Pone dunque l'accento sul carattere variegato della realtà nazionale, considerato che in alcune Regioni prevale il settore pubblico mentre in altre prevale quello privato, fermo restando che non sempre l'offerta raggiunge le aspettative. Sollecita perciò un aumento dei servizi proprio in quelle Regioni attualmente sotto la media nazionale.

Manifesta poi la preoccupazione che attraverso il disegno di legge n. 1260 si finisca per stravolgere realtà consolidate, causando il proliferare di scuole private nei territori in cui attualmente prevale il settore statale, se pur in misura non soddisfacente. Al riguardo fa notare che le scuole paritarie hanno numerose problematiche che occorre a suo avviso affrontare in questa fase, anche con riferimento al tema dei contratti dei docenti.

Afferma altresì che, a fronte del rifiuto di alcune strutture paritarie di accettare bambini con disabilità, sono stati presentati ricorsi contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che non ha corrisposto le spese che detti istituti dovevano affrontare per i docenti di sostegno.

Avviandosi alla conclusione, si augura un confronto sui temi suesposti, ribadendo le proprie perplessità sulle possibili conseguenze del disegno di legge n. 1260 in termini di incentivazione del privato in misura non consona con gli obiettivi del testo stesso.

Il PRESIDENTE fa presente che, essendoci altri iscritti a parlare, la discussione generale si concluderà martedì prossimo.

Su proposta della relatrice PUGLISI (PD), la Commissione conviene di fissare fin d'ora a giovedì 10 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1260, già assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato n. 304 (Disabilità nella scuola e continuità didattica degli insegnanti di sostegno) ha svolto oggi l'audizione di esperti del settore, i quali hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 111**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 25 giugno 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 27**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,10*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1167 E 953*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**88<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, stante il protrarsi dei lavori dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appreziate

le circostanze, propone di rinviare alla successiva seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria****64<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM (2014) 265 definitivo) (n. 36)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 69)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella scorsa seduta il relatore Dalla Tor aveva illustrato uno schema di risoluzione e che, alla luce del dibattito conseguente, si era riservato di presentare una riformulazione.

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) propone un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti di tale nuovo schema, il quale affronta l'importante tematica della disciplina della pesca nel Mar Mediterraneo, alla luce del quadro normativo europeo.



Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – Ismea (n. 30)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in via preliminare riferisce sul *curriculum* del dottor Ezio Castiglione, valutando positivamente la proposta di nomina a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Il presidente FORMIGONI propone di rinviare il seguito dell'esame della proposta di nomina e di chiedere al Presidente del Senato di prorogare di ulteriori dieci giorni il termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento sulla nomina stessa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea (n. 31)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*), in via preliminare riferisce sul *curriculum* del dottor Stefano Antonio Sernia, valutando positivamente la proposta di nomina a Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il presidente FORMIGONI propone di rinviare il seguito dell'esame della proposta di nomina e di chiedere al Presidente del Senato di prorogare di ulteriori dieci giorni il termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento sulla nomina stessa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente FORMIGONI informa che il disegno di legge n. 1541, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014 sulla competitività, è stato assegnato in data odierna alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esso contiene disposizioni in materia di agricoltura, ambiente e sviluppo economico. Sottolinea che due articoli contenuti nel disegno di legge n. 1328 (collegato agricoltura), già all'esame della Commissione in sede referente, trovano corrispondenza nel testo del decreto-legge. Informa che la Commissione è chiamata a rendere parere a partire dalla prossima settimana sulle parti di competenza.

Il Presidente precisa che, pur non essendo la Commissione competente in via primaria, è possibile attribuire particolare rilievo al parere. In particolare, ricorda che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento, il parere può essere comunicato alle Commissioni di merito mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato, che può essere l'estensore del parere. Il contenuto del parere può essere poi trasfuso in proposte emendative.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 36 (Doc. XVIII, n. 69)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM (2014) 265 definitivo),

premessi che:

la proposta in esame stabilisce un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2015, qualsiasi tipo di rete da posta derivante, in tutte le acque dell'Unione europea, e introduce una nuova e più ampia definizione di questo attrezzo da pesca;

l'efficienza e la rilevanza economica delle reti da posta derivanti per le navi e per le flotte italiane risultano variabili;

per quanto attiene all'impatto ambientale, la proposta dovrebbe avere un effetto positivo, in quanto vieta ogni attività;

rilevato altresì che la base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca;

essendo la «conservazione delle risorse biologiche del mare nell'ambito della politica comune della pesca» uno dei settori di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera *d*) del TFUE), la proposta non deve essere motivata in termini di rispetto del principio di sussidiarietà;

tenuto conto delle considerazioni svolte dai rappresentanti del comparto ittico italiano e delle organizzazioni sindacali di settore;

tenuto conto altresì del parere reso in data odierna dalla Commissione politica dell'Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si evidenzia la necessità di non arrecare un pregiudizio competitivo alle imprese ittiche italiane, rispetto a quelle dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, per evitare il rischio di aumentare la quota di importazioni di pescato del Mar Mediterraneo;

si sottolinea la necessità di operare verifiche sugli strumenti di pesca utilizzati nel Mar Mediterraneo e la loro evoluzione;

occorre comunque riflettere sulla necessità di prevedere misure idonee di ristoro per la dismissione o incentivazione per la riconversione da parte delle imprese ittiche degli attrezzi da pesca che si intendono vietare.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 99**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

**91<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale**

**(1281) f4;DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**

**(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

**(1415) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune**

**(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali**

**(1429) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente MUCCHETTI, relatore sui provvedimenti in titolo, illustra brevemente i principali aspetti che, a suo giudizio, dovrebbero confluire nel parere che la Commissione renderà alla Commissione Affari costituzionali. In particolare si sofferma sul riparto di materie tra lo Stato e le Regioni, di cui al nuovo articolo 117 della Costituzione, e sulle funzioni di garanzia e controllo che dovrà esercitare il nuovo Senato. Preannuncia, pertanto, la presentazione di una proposta di parere per l'inizio della prossima settimana.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) manifesta una condivisione di fondo per le osservazioni svolte dal Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GIROTTO (*M5S*) auspica che la Commissione possa prossimamente esaminare la proposta di documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che nel disegno di legge n. 1541, recante la conversione in legge del decreto-legge «competitività», sono contenute diverse norme relative al settore energetico. A questo proposito ritiene che le numerose audizioni già svolte dalla Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva richiamata dal senatore Giroto, potranno essere di particolare aiuto alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> a cui il provvedimento di urgenza è stato assegnato nella giornata di oggi. Assicura, comunque, che la bozza di documento conclusivo sarà prossimamente presentata, compatibilmente con gli impegni a cui la Commissione industria sarà chiamata, insieme alla Commissione ambiente per l'esame del decreto-legge «competitività».

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria****84<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (n. 98)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore ANGIONI (*PD*), precisando che lo schema di regolamento ministeriale in esame, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, che prevede l'adozione di normative regolamentari per l'applicazione della disciplina in alcuni settori, tra cui le strutture giudiziarie e penitenziarie, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. In base alla vigente normativa, fino all'entrata in vigore delle discipline regolamentari, sono fatte salve le corrispondenti norme attuative di settore, emanate in base al precedente regime legislativo generale in materia di sicurezza sul lavoro. Riguardo alle strutture giudiziarie e penitenziarie, il regolamento attuale è posto dal decreto ministeriale n. 338 del 1997. Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se quest'ultimo sia abro-



gato – in tutto o in parte – dallo schema di decreto in esame, che peraltro cita, nelle premesse, lo stesso decreto ministeriale.

Dopo l'enunciazione dell'oggetto dello schema, operata dall'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 specifica che le misure strutturali ed organizzative relative all'attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In base al successivo comma 2, la disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro è applicata tenendo conto delle particolari esigenze che contraddistinguono le attività e gli interventi svolti per la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta; la garanzia dell'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale; la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi; la prevenzione contro i rischi di evasioni, di acquisizioni di posizioni di preminenza da parte dei detenuti o di atti di autolesionismo o suicidio. Sotto il profilo letterale, potrebbe essere ritenuto opportuno far riferimento, nel comma 2 e nei successivi commi 5 e 6, lettera *b*) – oltre che ai detenuti – anche agli internati, vale a dire ai soggetti sottoposti all'esecuzione di misure di sicurezza detentive. Il comma 3 specifica che le particolari esigenze nelle strutture in esame sono connesse alla direzione funzionale delle attività, alla capacità operativa e la prontezza d'impiego del personale dipendente, alla tutela della riservatezza e della sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza, nonché alle particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, di armi, di materiali di armamento, di mezzi operativi e di specifici impianti. Sotto il profilo redazionale, la lettera *d*) del comma 3 richiama alcune norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, norme che, tuttavia, sono nell'attuale ordinamento esplicitamente abrogate; in loro luogo, sembrerebbe opportuno richiamare le corrispondenti norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) e *g*), del decreto legislativo n. 17 del 2010, che escludono dal campo di applicazione della disciplina sulle macchine le armi e le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine.

In base al comma 4 dell'articolo 1, il datore di lavoro deve in ogni caso assicurare, per i casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti; nelle strutture penitenziarie, le aree di sicurezza devono essere situate all'aperto ed all'interno della cinta di protezione perimetrale. Si specifica, inoltre, che le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee, anziché con riferimento all'intero edificio, fermo restando che le prove devono riguardare tutti i lavoratori interessati, nel rispetto delle norme di sicurezza. Il successivo comma 5 esclude, con riferimento ai lavoratori detenuti o internati l'applicazione delle norme in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come peraltro già stabilito dall'attuale disciplina regolamentare. Il comma 6 prevede che siano adottate le misure organizzative e funzionali idonee ad assicurare nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e

di tutela del personale operante, nonché degli impianti e delle apparecchiature, contro i rischi di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi; negli istituti penitenziari e nei luoghi in cui siano ristrette persone che debbano scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni e di atti di autolesionismo o di autosoppressione. Segnala, a quest'ultimo riguardo, che nell'attuale regolamento si fa riferimento anche ai luoghi diversi in cui siano ristrette persone assoggettate ad una misura cautelare privativa della libertà; potrebbe essere opportuno valutare l'esigenza che permanga tale riferimento. Il comma 7 specifica che l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro non può comportare la rimozione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari; l'Amministrazione deve, in ogni caso, assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente l'innocuità dei sistemi di controllo. Disposizioni analoghe sono stabilite anche nella regolamentazione vigente, nella quale, tuttavia, le norme sui percorsi per l'esodo e sulla verifica dell'innocuità sono poste limitatamente alle sedi di uffici giudiziari e non anche per le strutture penitenziarie. In merito, il relatore segnala che nell'attuale regolamento si fanno salve le normative vigenti in materia di verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo, mentre il comma 7 fa riferimento soltanto alla verifica iniziale.

L'articolo 3 dello schema prevede che, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, il servizio di prevenzione e protezione sia espletato da personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla disciplina generale per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni e che, nelle strutture che comprendono più uffici dell'Amministrazione, possa essere istituito un servizio di prevenzione e protezione unico, con l'individuazione di un dirigente responsabile per le aree, impianti e servizi comuni. In proposito, il relatore ricorda che, anche in base all'attuale disciplina regolamentare, il servizio di prevenzione e protezione è organizzato all'interno, ma dall'ambito di tale norma sono escluse le strutture penitenziarie per minorenni.

L'articolo 4 concerne i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Riguardo ai primi, il comma 3 fa rinvio, sia per l'elezione o designazione sia per la disciplina del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni, agli accordi sindacali stipulati con le forze di polizia ad ordinamento civile; per i secondi, il comma 2 fa rinvio, per l'elezione o designazione, alle norme della disciplina generale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed agli accordi collettivi nazionali. Il comma 1 prevede che il rappresentante sia unico presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni. In base al comma 4, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora riten-

gano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al servizio di vigilanza di cui al successivo articolo 7. Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tale facoltà si intenda attribuita anche ai rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e, in generale, se ai rappresentanti di cui all'articolo 4 si intenda conferita soltanto tale facoltà, con esclusione delle altre attribuzioni previste per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dalla disciplina generale.

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 recano norme specifiche con riferimento al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza tra le attività dell'Amministrazione della giustizia e quelle delle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture; tali norme sono intese a garantire la riservatezza delle informazioni e ad evitare pregiudizio all'attività istituzionale dell'Amministrazione. Al riguardo, rammenta che il DURC è previsto dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno di una struttura del datore di lavoro committente (o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda, sempre che il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolga l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo), suggerendo l'opportunità di valutare l'esigenza di far riferimento, nei commi 1 e 2 dell'articolo 5, oltre che alle imprese (appaltatrici o somministratrici), anche ai lavoratori autonomi.

Il successivo comma 3 prevede che, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, gli obblighi e gli adempimenti stabiliti dalla normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro e relativi al personale impiegato dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture siano a carico dei datori di lavoro del medesimo personale. Sul punto, riterrebbe opportuno chiarire se sussistano, in ogni caso, gli obblighi di cooperazione e di coordinamento posti dalla disciplina generale a carico di tutti i datori di lavoro in questione, dal datore di lavoro committente e fino ai subappaltatori, obblighi di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 6 concerne la sorveglianza sanitaria del personale impiegato nelle strutture giudiziarie e penitenziarie, confermando norme già poste dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro; l'articolo 7 prevede che le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico-amministrativa ed ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro siano attribuite, nelle strutture giudiziarie e penitenziarie, in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie, il quale può intervenire altresì nelle altre strutture in cui abbiano sede uffici del Ministero della giustizia, previo coordinamento con gli organi aventi competenza generale in materia di vigilanza sull'applicazione della disciplina in tema di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 8 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente SACCONI annuncia che è pervenuta una nota dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), riferita ai disegni di legge nn. 1428 e connessi (delega lavoro), che sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge  
nn. 1428 e connessi**

**Riunione n. 1**

*Relatore: SACCONI (NCD)*

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,20*

*(1428) Delege al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*

*(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile*

*(103) GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*

*(165) BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*

*(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare*

*(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco*

*(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro*

- (203) *DE PETRIS ed altri.* – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera
- (219) *COMAROLI ed altri.* – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale
- (263) *SANGALLI ed altri.* – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese
- (349) *DE POLI.* – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità
- (482) *DE POLI.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap
- (500) *DE POLI.* – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori
- (555) *ICHINO ed altri.* – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione
- (571) *BITONCI.* – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva
- (625) *BERGER ed altri.* – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura
- (716) *NENCINI.* – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati
- (727) *BAROZZINO ed altri.* – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
- (893) *PAGLINI ed altri.* – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
- (936) *DI MAGGIO ed altri.* – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento
- (1100) *FRAVEZZI ed altri.* – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo
- (1152) *DE PETRIS ed altri.* – Istituzione del reddito minimo garantito
- (1221) *ICHINO ed altri.* – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni
- (1279) *SACCONI ed altri.* – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro

**(1312) Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione**

**(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie**

(Esame e rinvio)

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

**126<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (n. 98)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) ritiene che, per innalzare i livelli di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e degli utenti del settore penitenziario, sarebbe opportuno prevedere che gli operatori frequentino corsi di formazione in materia di primo soccorso.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) fa rilevare anzitutto il ritardo nell'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, per quanto concerne l'Amministrazione della giustizia, ciò che a suo avviso è indicativo della mancanza di adeguata attenzione per la situazione penitenziaria. In merito ai contenuti del testo in esame, condivide le considerazioni svolte dalla relatrice in sede di illustrazione, in particolare circa la necessità di chiarire l'eventuale abrogazione del regolamento vigente e di prevedere l'obbligatorietà delle osservazioni di cui al comma 4 dell'articolo 4. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, ritiene preferibile circoscriverlo facendo ricorso all'espressione «popolazione detenuta», mentre l'utilizzo del termine «internati» andrebbe meditato alla luce del processo di superamento

degli ospedali psichiatrici giudiziari. Infine, in relazione alle modalità di applicazione delle misure atte a garantire la sicurezza e la salute, sottolinea che deve essere accordata prevalenza, in ogni caso, alla tutela della persona, anche a fronte di peculiarità organizzative e funzionali.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) si associa alle considerazioni già svolte dalla Relatrice e dalla senatrice Dirindin, in particolare per quanto attiene alla necessaria obbligatorietà delle osservazioni previste dal comma 4 dell'articolo 4. Auspica la previsione di un ruolo di monitoraggio del Garante dei diritti dei detenuti in ordine all'effettiva applicazione delle norme introdotte dallo schema di decreto in esame. Esprime preoccupazione per l'impatto delle recenti misure volte all'accorpamento delle strutture dei tribunali e delle carceri sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e degli utenti.

La senatrice PADUA (*PD*) fa propria la preoccupazione testé espressa dalla senatrice Granaiola.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) manifesta notevoli perplessità sui contenuti del provvedimento in esame, che a suo avviso sono inadeguati a porre rimedio alle criticità della situazione penitenziaria, recentemente portate all'attenzione del Parlamento dal Capo dello Stato. Nel preannunciare un voto di astensione della sua parte politica, suggerisce di prevedere almeno la necessità di una disciplina del fumo all'interno degli istituti penitenziari, al fine di tutelare la salute delle persone ristrette e dei lavoratori del settore.

La PRESIDENTE ritiene che debbano contestualmente essere previste misure per consentire la disintossicazione dal tabacco delle persone ristrette, così da evitare un intervento che possa essere percepito esclusivamente come penalizzazione ulteriore.

Il senatore AIELLO (*NCD*), nel ringraziare la Relatrice, si domanda se il provvedimento in esame sia coordinato con il processo di superamento in atto degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il senatore BIANCO (*PD*) rimarca la necessità di una formulazione più stringente del comma 4 dell'articolo 4, che renda obbligatorie le osservazioni in merito alla eventuale inadeguatezza delle misure di prevenzione.

La senatrice MATTESINI (*PD*) reputa necessario che le misure di sicurezza previste dal comma 6 dell'articolo 2 siano riferite anche ai luoghi in cui siano ristrette le persone assoggettate a misure cautelari privative della libertà. Più in generale, esprime l'avviso che sia necessaria maggiore attenzione alle problematiche del settore carcerario, pur sottolineando che nel corso di questa legislatura si è registrato un significativo cambio di passo politico.



Si chiude la discussione generale.

La relatrice SILVESTRO (PD) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 per proseguire e concludere l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 98. Le previste audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori interessati, in relazione ai disegni di legge nn. 1324 e abbinati, inizieranno al termine della seduta plenaria.

Fa presente, inoltre, che la seduta già convocata per domani mattina, alle ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

### **Plenaria**

#### **127<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (n. 98)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice SILVESTRO (PD), in sede di replica, rileva che dalla discussione generale è emersa una pluralità di pregevoli indicazioni, di cui ha tenuto conto nella predisposizione dello schema di osservazioni.

Soggiunge che anche gli spunti forniti dalla senatrice Simeoni, circa il rilievo delle attività formative del personale, sono degni della massima considerazione e non sono stati trasfusi nello schema unicamente perché l'argomento è già disciplinato dal decreto legislativo oggetto di attuazione. Dà lettura, quindi, di uno schema di osservazioni favorevoli con raccomandazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), nell'esprimere rammarico per non aver potuto partecipare alla discussione generale, illustra una serie di possibili modificazioni agli articoli 2, 3, 5 e 6 dell'Atto del Governo in titolo, che auspica possano essere prese in considerazione dalla relatrice nell'ambito dello schema di osservazioni.

La PRESIDENTE fa rilevare che, ai fini di una ponderata valutazione da parte della relatrice, le indicazioni della senatrice Fucksia avrebbero dovuto essere espresse in sede di discussione generale, fermo restando che esse potranno eventualmente essere esposte nel corso del dibattito presso la Commissione di merito. Suggerisce alla relatrice di recepire lo spunto della senatrice Simeoni, in merito alle attività formative del personale, nell'ambito delle premesse dello schema di osservazioni; nonché di integrare la raccomandazione contraddistinta dalla lettera j), prevedendo che le azioni di prevenzione abbiano per oggetto non solo il tabagismo ma anche le altre forme di dipendenza.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), nel ringraziare la relatrice per l'equilibrato lavoro di sintesi, nel cui ambito è stata recepita la sua richiesta di prevedere un ruolo rinforzato del Garante dei diritti dei detenuti, ribadisce la propria preoccupazione per le ricadute, in termini di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, del processo di accorpamento delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

Il senatore BIANCO (*PD*) chiede delucidazioni in merito alla portata della raccomandazione contraddistinta dalla lettera d).

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) ritiene che tale raccomandazione evochi in generale il tema dell'adeguatezza dei luoghi in cui si eseguono le misure restrittive della libertà personale.

La PRESIDENTE fa presente che il riferimento ai diversi luoghi nei quali si eseguono le ordinanze cautelari privative della libertà, ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia, è mutuato dal Regolamento attualmente vigente in materia.

La senatrice MATURANI (*PD*), anche alla luce di una valutazione complessiva del testo, ritiene non possano esservi dubbi sul significato, del tutto condivisibile, da attribuire alla raccomandazione contraddistinta dalla lettera d).

La RELATRICE dichiara di accogliere le proposte di integrazione formulate dalla Presidente e modifica conseguentemente lo schema di osservazioni.

Quindi, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DIRINDIN (PD), a nome del Gruppo PD, e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con raccomandazioni redatto dalla relatrice, nel testo risultante dalle modificazioni apportate in corso di seduta, pubblicato in allegato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 98

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo;

considerato che lo schema è volto a dare attuazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

rilevato che la tutela della salute e della sicurezza della persona rappresenta un valore preminente anche nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, pur a fronte delle peculiari esigenze delle strutture giudiziali e penitenziarie;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli,

con le seguenti raccomandazioni:

*a.* si valuti l'opportunità di chiarire in maniera esplicita se lo schema abroghi, in tutto o in parte, il vigente regolamento di cui al D.M. 29 agosto 1997, n. 338;

*b.* si valuti l'opportunità di fare riferimento, nei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 2, anche agli internati, oltre che alla popolazione «detenuta»;

*c.* si valuti la correttezza del riferimento, contenuto nell'articolo 2, comma 3, lettera d), alle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, che risultano abrogate;

*d.* in riferimento al comma 6 dell'articolo 2, si valuti l'opportunità di contemplare anche i luoghi diversi nei quali si eseguono le misure cautelari privative della libertà, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione;

*e.* in riferimento al comma 7 dell'articolo 2, si valuti l'opportunità di prevedere una verifica non solo preventiva, ma anche periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo;

*f.* in riferimento al comma 4 dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di rendere obbligatoria la formulazione di osservazioni, per i casi di rilevata inadeguatezza delle misure di prevenzione; nonché di chiarire se tale osservazioni spettino anche ai rappresentanti della sicurezza del personale di Polizia penitenziaria; nonché, infine, di precisare se tale adempimento si aggiunga o meno alle altre attribuzioni previste per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dalla disciplina generale di cui all'articolo 50 del d. lgs. 81/2008;

g. riguardo ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, si valuti l'opportunità di fare riferimento anche ai lavoratori autonomi, nell'ambito delle prescrizioni relative al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;

h. in riferimento al comma 3 dell'articolo 5, si valuti l'opportunità di chiarire se sussistano gli obblighi di cooperazione e coordinamento posti dalla disciplina generale (articolo 26, comma 2, d.lgs. 81/2008) a carico dei datori di lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture;

i. si valuti l'opportunità di prevedere una rinforzata funzione di monitoraggio dell'autorità garante dei diritti dei detenuti in ordine al rispetto della normativa introdotta dallo schema;

j. si valuti la possibilità di prevedere azioni di prevenzione del tabagismo e di informazione in ordine agli effetti dello stesso sulla salute, nel quadro della definizione di una disciplina organica del fumo negli istituti penitenziari.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 98

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo;

considerato che lo schema è volto a dare attuazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

rilevato che la tutela della salute e della sicurezza della persona rappresenta un valore preminente anche nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, pur a fronte delle peculiari esigenze delle strutture giudiziali e penitenziarie;

rilevata l'importanza delle attività formative del personale ai fini della tutela della salute e della sicurezza nel settore penitenziario;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli,

con le seguenti raccomandazioni:

a) si valuti l'opportunità di chiarire in maniera esplicita se lo schema abroghi, in tutto o in parte, il vigente regolamento di cui al D.M. 29 agosto 1997, n. 338;

b) si valuti l'opportunità di fare riferimento, nei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 2, anche agli internati, oltre che alla popolazione «detenuta»;

c) si valuti la correttezza del riferimento, contenuto nell'articolo 2, comma 3, lettera d), alle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, che risultano abrogate;

d) in riferimento al comma 6 dell'articolo 2, si valuti l'opportunità di contemplare anche i luoghi diversi nei quali si eseguono le misure cautelari privative della libertà, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione;

e) in riferimento al comma 7 dell'articolo 2, si valuti l'opportunità di prevedere una verifica non solo preventiva, ma anche periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo;

f) in riferimento al comma 4 dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di rendere obbligatoria la formulazione di osservazioni, per i casi di rilevata inadeguatezza delle misure di prevenzione; nonché di chiarire se tale osservazioni spettino anche ai rappresentanti della sicurezza del personale di Polizia penitenziaria; nonché, infine, di precisare se tale adempimento si aggiunga o meno alle altre attribuzioni previste per i rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza dalla disciplina generale di cui all'articolo 50 del d. lgs. 81/2008;

*g)* riguardo ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, si valuti l'opportunità di fare riferimento anche ai lavoratori autonomi, nell'ambito delle prescrizioni relative al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;

*h)* in riferimento al comma 3 dell'articolo 5, si valuti l'opportunità di chiarire se sussistano gli obblighi di cooperazione e coordinamento posti dalla disciplina generale (articolo 26, comma 2, d.lgs. 81/2008) a carico dei datori di lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture;

*i)* si valuti l'opportunità di prevedere una rinforzata funzione di monitoraggio dell'autorità garante dei diritti dei detenuti in ordine al rispetto della normativa introdotta dallo schema;

*j)* si valuti la possibilità di prevedere azioni di prevenzione del tabagismo e delle altre forme di dipendenza, e di informazione in ordine agli effetti delle dipendenze sulla salute, nel quadro della definizione di una disciplina organica del fumo negli istituti penitenziari.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 82**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1324 E ABBINATI (NORME  
VARIE IN MATERIA SANITARIA)*



## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 72**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 302 (PIROGASSIFICATORI  
E PIROLIZZATORI)*

### **Comitato ristretto per l’esame dei disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034**

**Riunione n. 1**

*Relatore: MARINELLO (NCD)*

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25*

**(119) D’ALÌ.** – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

**(1004) DE PETRIS.** – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

**(1034) CALEO.** – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(Esame degli emendamenti presentati al testo proposto dal relatore e rinvio)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria****69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1110) PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

**(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La relatrice FISSORE (PD) si accinge ad illustrare preliminarmente i disegni di legge in titolo, avvertendo, comunque, che si è in attesa della presentazione di un ulteriore testo che verrebbe, nella Commissione di merito, ad essi congiunto.

Spiega, quindi, che con i suddetti provvedimenti si mira, da un lato, a riordinare le competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e a recare disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (atto Senato n. 1110), dall'altro, a istituire un Comitato parlamentare per lo spazio (atto Senato n. 1410).

Il disegno di legge n. 1110, in particolare, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri i compiti di indirizzo governativo e il coordinamento delle politiche concernenti il settore spaziale e aerospaziale (articolo 1), prevedendo che per tali compiti si avvalga di un apposito Comitato – composto da diversi ministri che, a vario titolo, sono competenti in materia – le cui attribuzioni sono elencate in forma analitica (articolo 2).

Altri articoli del disegno di legge concernono il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (articolo 3) e alcune modifiche allo statuto dell'Agenzia (articoli 5 e 6).

Il disegno di legge n. 1410, per suo conto, istituisce il Comitato parlamentare per lo spazio (articolo 1), allo scopo di costituire un organo consultivo per il monitoraggio dell'andamento del settore spaziale in Italia e per la promozione della politica spaziale italiana. Il Comitato si avvale di uno specifico Consiglio scientifico, ed esprime dei pareri sui disegni di legge relativi alle iniziative e alle attività in ambito spaziale.

Per quanto concerne i profili di competenza, si osserva che con il trattato di Lisbona è stata inserita un'apposita base giuridica per una politica spaziale europea, che l'Unione elabora «per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche». A tal fine, può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio (articolo 189 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

A tale riguardo, secondo la relatrice, sarebbe necessario raccordare le attività degli organi previsti dai disegni di legge in titolo con le iniziative, i programmi e le azioni previste dagli strumenti della politica spaziale europea.

Occorrerebbe invero tenere conto della Comunicazione della Commissione europea Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini, del 4 aprile 2011 (COM(2011) 152) e della connessa Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini (2011/2148(INI)).

Nella Comunicazione, infatti, si afferma come la politica spaziale sia uno strumento al servizio delle politiche interne ed esterne dell'Unione, contribuisca direttamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, e risponda a tre tipi di imperativi: sociali, poiché il benessere dei cittadini europei dipende da essa in ambiti quali l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la società dell'informazione; economici, poiché lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d'innovazione, contribuisce alla competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione; strategici, poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell'Unione sulla scena mondiale e contribuisce alla sua indipendenza economica e politica.

Infine, nella Comunicazione si indicano le priorità e le conseguenti azioni della politica spaziale europea: i progetti faro Galileo e GMES, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e l'esplorazione dello spazio.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice proponendo, comunque, che la Commissione, a partire dalla prossima settimana, arrivi ad esprimersi mediante un parere, prescindendo dalla possibile presentazione di un ulteriore provvedimento congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente CHITI (*PD*) svolge funzioni di relatore sul disegno di legge in argomento, in sostituzione del senatore Candiani, impossibilitato all'ultimo momento a prendere parte all'odierna seduta.

Conseguentemente, dopo aver riassunto le principali tematiche che si intende regolamentare mediante tale provvedimento di semplificazione del settore agroalimentare, dà lettura di un conferente parere favorevole con osservazioni per la Commissione di merito.

Segue un breve intervento del senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale sottolinea come, in tale frangente, si intenda recepire i contenuti essenziali della nuova PAC (Politica Agricola Comune), mirando, al contempo, a valorizzare i prodotti italiani di qualità.

Successivamente, nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale necessario per deliberare, mette ai voti lo schema di parere come da lui illustrato.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca, prevedendo: la creazione di un marchio facoltativo per il *Made in Italy* agroalimentare; l'istituzione di un credito di imposta per le aziende che investono in infrastrutture logistiche e distributive all'estero per i prodotti italiani; misure di semplificazione nell'ambito dei controlli sull'attività agricola; misure per il ricambio generazionale e l'imprenditoria giovanile; finanziamenti per l'innovazione tecnologica nel settore primario; sostegni all'agricoltura sociale e ai prodotti a filiera corta; l'allineamento dell'ordinamento nazionale agli orientamenti comunitari in materia di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati; nonché una delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per l'aggiornamento e la riorganizzazione della normativa del settore agricolo;

rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che accompagna il provvedimento, l'intervento normativo, seppur caratterizzato da disposizioni apparentemente eterogenee tra loro, mira al raggiungimento di un unico obiettivo principale, quello di dare impulso alla ripresa economica e intervenire su quei fattori capaci di elevare il grado di competitività del settore agricolo, attraverso misure di semplificazione e razionalizzazione dell'intervento pubblico;

considerato, in particolare, che l'articolo 1, comma 5, esenta dall'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 200 kg di oli, e che tale esenzione non si applica agli oli prodotti in uno Stato membro dell'UE o dell'EFTA;

rilevato, al riguardo, che l'esclusione dalla predetta esenzione potrebbe essere estesa anche agli oli d'oliva prodotti in Paesi terzi;

considerato, inoltre, che l'articolo 8 prevede un aiuto in favore di imprese agricole, nella forma di un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese per nuovi investimenti, diretti alla realizzazione e all'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regola-

mento (CE) n. 1698/2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa;

considerato che il comma 4 del medesimo articolo 8 del disegno di legge specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla notifica e all'approvazione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

rilevato, al riguardo, che il predetto regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che l'articolo 16 di tale regolamento vigente (corrispondente al citato articolo 32 del regolamento abrogato) prevede la possibilità di concedere un sostegno agli agricoltori che intendono accedere a regimi di qualità riconosciuti, nella forma di un contributo annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei «costi fissi» (ovvero i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità riconosciuto, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari), per un massimo di cinque anni; nonché di concedere un sostegno per coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità riconosciuto;

rilevato inoltre che, ai sensi del punto 12 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, vigenti fino al 30 giugno 2014, «la Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri» e che tale disposizione è contenuto anche nel progetto di revisione dei citati Orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2014) 663;

considerato che l'articolo 9 prevede disposizioni finalizzate alla stipula di un accordo tra le organizzazioni rappresentative del settore agricolo, per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo, di proprietà delle organizzazioni stesse, identificativo della produzione agricola e agroalimentare nazionale;

ricordato, al riguardo, che la normativa europea a tutela della libera circolazione delle merci nel mercato interno non consente l'istituzione di un marchio di qualità obbligatorio, che faccia riferimento alla mera origine del prodotto, che non sia previsto e disciplinato da specifiche disposizioni dell'Unione europea;

rilevato in particolare che, ai sensi del punto 3.1 degli Orientamenti sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre 2010 n. 2010/C341/04), «i regimi di certificazione

sostenuti da organismi pubblici, come le autorità regionali o nazionali, non possono comportare restrizioni basate sull'origine nazionale dei produttori od ostacolare altrimenti il mercato unico» e che «qualsiasi aiuto a favore di regimi di certificazione concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato»; inoltre, che «l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente [...] suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche»;

considerato che l'articolo 10 prevede di estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete tra imprese, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004);

ricordato che agli aiuti di Stato in favore di imprese agricole per attività di ricerca, sviluppo e innovazione sono esentate, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, come modificato dal nuovo regolamento (UE) n. 733/2013, del regolamento (CE) n. 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché delle nuove linee guida, del 21 maggio 2014, per aiuti di Stato in favore di attività di ricerca, sviluppo e innovazione (C(2014) 3282);

considerato che l'articolo 12 reca una delega al Governo per adeguare l'attuale normativa quadro per la gestione del rischio in agricoltura (decreto legislativo n. 102 del 2004) agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale (oggetto del progetto di revisione del 12 febbraio 2014 C(2014) 663) e alle norme della nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020;

considerato che l'articolo 13 prevede interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea e della disciplina UE in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerato che gli articoli da 15 a 22 prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, fabbricati in Italia, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo, della procedura di informazione delle «normative tecniche» di cui alla direttiva 98/34/CE e della normativa europea sull'etichettatura,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 1, comma 5, che prevede l'esclusione dall'esenzione dell'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, per gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo nel caso in cui essi utilizzino oli d'oliva provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la predetta esclusione anche nel caso in cui si utilizzino oli d'oliva importati da Paesi terzi;

in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito la portata degli aiuti considerati, in relazione ai limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale citati in premessa, fatta comunque salva la necessità di provvedere alla notifica alla Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 8 del disegno di legge;

in riferimento agli articoli da 15 a 22 che prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, si ribadisce la necessità di provvedere alla procedura di informazione delle «normative tecniche» di cui alla direttiva 98/34/CE, come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 del disegno di legge.



**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**  
**50ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MANCONI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Mauro Palma, presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Mauro Palma, presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale, sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Il presidente MANCONI ringrazia per la sua partecipazione alla seduta odierna il professor Mauro Palma, presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale, e inquadra l'audizione nell'ambito dell'indagine che la Commissione sta conducendo sul sistema penitenziario italiano e in particolare sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-*bis*.

Il professor Mauro PALMA, presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale, ricorda di aver svolto fino alla fine del 2011, per sei anni, il ruolo di presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, e di esserne stato componente sin dal 2000. Sottolinea di essersi occupato da vicino, in tale veste, del regime carcerario del 41-*bis*. Il Comitato per la prevenzione della tortura ha accesso illimitato alle strutture in cui si sospetta possano avere luogo torture o trattamenti inumani o degradanti, nonché a tutta la documentazione di cui intenda fare richiesta ed ha addirittura il potere di sostituirsi alle autorità carcerarie in casi di flagranza ma, al contempo, ha un obbligo molto stretto di riservatezza, obbligo che può essere rotto solo nel caso in cui gli Stati non ottemperino per molto tempo alle sue raccomandazioni o diano informazioni false. Il Comitato può, in questi casi, rendere note come *public statements* le proprie osservazioni. Ciò è accaduto solo sette volte nel corso della sua esperienza presso il Comitato. In molte altre occasioni, infatti, per ottenere l'ottemperanza alle raccomandazioni del Comitato stesso è stata sufficiente la semplice minaccia di rendere pubbliche, sotto forma di *public statements*, le situazioni messe sotto osservazione. Il Comitato ha il potere di operare in casi singoli – come è accaduto ad esempio per Ochalan – ovvero rispetto a situazioni specifiche derivanti dall'applicazione di regimi di carcerazione speciale. Il Comitato valuta le singole situazioni osservate rispetto all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che è tra quelli cosiddetti inviolabili e che riguarda, appunto, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Per quanto riguarda il regime del 41-*bis* il Comitato si è attivato, come si è detto, rispetto a situazioni specifiche determinate da tale regime, nell'ottica che la privazione della libertà costituisce di per sé una afflizione significativa e che rispetto alla detenzione non si debbano immaginare misure afflittive aggiuntive. In questo quadro il Comitato, rispetto al regime del 41-*bis*, ha mosso alcuni rilievi preliminari: il primo derivante dalla evidente applicazione non omogenea di tale regime nei diversi istituti penitenziari; il secondo connesso al sistema di reclutamento ed alla formazione degli agenti appartenenti al gruppo operativo mobile (GOM); il terzo connesso alla presenza all'interno del circuito penitenziario, sempre nell'ambito delle sezioni destinate ai detenuti in regime di 41-*bis*, di «aree riservate» in cui vengono adottate misure ancor più restrittive. Nel 2008 le autorità competenti hanno ricondotto tali aree all'articolo 32 del Regolamento n. 230/2000. La norma richiamata, però, contempla tali misure come elementi posti a tutela della incolumità dei detenuti. Il Comitato, in ordine al regime del 41-*bis*, ha poi svolto altre

considerazioni più puntuali: ha chiesto innanzitutto perché per i detenuti sottoposti a tale regime si sia passati nel tempo ad una socialità composta da quattro persone e non più da cinque. Ha chiesto poi conto del divieto di cumulo delle visite; infatti, quando i famigliari non riescono ad effettuare l'unica visita che è loro consentito fare al mese, essi non possono effettuare due nel mese successivo. Un terzo rilievo nasce dall'obbligo fatto ai famigliari, nel caso in cui intendano telefonare a un detenuto sottoposto al regime del 41-*bis*, di recarsi in una caserma o presso un istituto penitenziario, non essendo essi liberi di effettuare quella telefonata – che potrebbe comunque essere controllata – da un luogo qualsiasi. Va ricordato inoltre che secondo gli *standard* europei l'isolamento dei detenuti va compensato con misure che evitino il degrado psico-fisico del soggetto, talché il Comitato ha raccomandato che le due ore d'aria, attualmente previste per i detenuti sottoposti al 41-*bis*, debbano diventare almeno quattro. Ancora, è stata registrata talvolta un'eccessiva invadenza degli agenti di polizia penitenziaria durante le visite mediche. In particolare è potuto capitare che un agente fosse presente durante il colloquio con lo psichiatra, non essendosi limitato ad un controllo solo visivo. Un ultimo rilievo che può essere segnalato in questa sede riguarda la possibilità di contatto fisico tra il detenuto e i minori, figli o nipoti in linea retta. Tale contatto può avere una durata pari a un sesto della durata del colloquio previsto per i famigliari, vale a dire 10 minuti, e, a partire da una circolare del 18 aprile del 2013, deve avvenire senza che possano essere contemporaneamente presenti gli altri famigliari; quei 10 minuti vengono quindi sottratti dal tempo complessivo del colloquio.

Il presidente MANCONI ricorda che il dottor Piscitello, direttore generale dei detenuti e del trattamento presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel corso dell'audizione in Commissione del 18 giugno scorso, ha riferito della presenza di una nota dello scorso 28 aprile, che pone rimedio a tale infelice circostanza.

Il professor PALMA, nell'esprimere apprezzamento per tale misura, ricorda tuttavia che in un caso specifico all'istituto penitenziario de L'Aquila è stata data indicazione dall'amministrazione penitenziaria di non ottemperare ad un ordine del Tribunale di Sorveglianza della stessa città che disponeva in senso contrario all'obbligo posto dalla richiamata circolare dell'aprile 2013. Nell'ultimo rapporto pubblicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, in merito al regime del 41-*bis* sono state date alcune importanti indicazioni. Sinteticamente: lo svolgimento di maggiori e più estese attività nonché il raddoppio delle ore d'aria; la possibilità di cumulo delle visite mensili; modalità più agevoli per le telefonate ai detenuti.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni in ordine da un lato alle aree riservate cui il professor Palma ha fatto riferimento; dall'altro ad una intervista dello stesso professor Palma nella quale egli

mette in relazione la centralità data dai diversi istituti penitenziari alle modalità applicative del regime del 41-*bis* con il trattamento riservato dagli stessi istituti agli altri detenuti.

La senatrice VALENTINI (*PD*) chiede un approfondimento sul trattamento che ricevono i bambini nel quadro del regime del 41-*bis*.

Il professor PALMA spiega che quando un istituto penitenziario dedica risorse eccessive alla gestione dei detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* ciò, inevitabilmente, si ripercuote negativamente anche sul trattamento degli altri detenuti. Quanto alle aree riservate cita un esempio, menzionato nel rapporto del Comitato del 2012 riferito al carcere di Terni, e un episodio del 2004 occorso nell'istituto penitenziario di Parma. Si tratta di casi nei quali al detenuto in regime di 41-*bis* veniva affiancato un solo altro detenuto – non quattro come previsto – e le finestre delle celle erano coperte con vetri in *plexiglass* opaco, tale da rendere impossibile la vista esterna e limitare l'accesso della luce. Quanto ai figli ed ai nipoti in linea retta dei detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* la situazione è particolarmente penosa. Tanto per fare un esempio il passaggio di un bimbo di pochi mesi dalla madre al detenuto padre non può avvenire in forma diretta ma per il tramite di un passeggino.

Il presidente MANCONI chiede chiarimenti sul rapporto tra Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il professor PALMA, nel ricordare che l'obbligo di segretezza del Comitato vale anche nei confronti della Corte europea dei diritti dell'uomo, sottolinea che il rapporto è prevalentemente centrato sulla costruzione di parametri omogenei di valutazione e che in tal senso viene svolto un serrato e continuo lavoro.

Il presidente MANCONI ringrazia il professor Palma e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo**

**C. 2426 Governo**

(Parere alle Commissioni riunite VII e X della Camera)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, dopo aver richiamato il dibattito svoltosi nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), evidenziando di avere ripreso nelle osservazioni di cui alle lettere *e*) e *h*) le considerazioni svolte nella precedente seduta dal senatore Cotti.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) invita la relatrice a valutare la possibilità di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*), con la quale si suggerisce alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario di mobilità turistica di cui all'articolo 11, comma 1. Osserva infatti che la mobilità turistica può interessare le regioni molto da vicino, soprattutto quando riguardi soltanto il territorio della singola regione.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*) esprime perplessità sull'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere della relatrice, con cui si suggerisce che all'articolo 8, comma 4, sia prevista l'intesa, anziché

il semplice parere, della Conferenza unificata sul decreto ministeriale che stabilisce i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura. Ritiene infatti che i titoli di studio in questione dovrebbero essere gli stessi sul territorio nazionale e che la loro definizione debba pertanto spettare allo Stato.

Chiede inoltre alla relatrice se abbia valutato il decreto-legge in esame anche alla luce del nuovo riparto di competenza tra lo Stato e le regioni in materia di turismo ipotizzato dal disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429 nell'ambito della riforma della parte II della Costituzione.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*), considerato che il decreto-legge in esame ha un'impostazione fortemente accentratrice e tale quindi da comprimere le autonomie regionali, avrebbe auspicato una proposta di parere più critica, nella quale i rilievi che la relatrice ha formulato come osservazioni figurassero almeno come condizioni.

Il senatore Mario Dalla Tor (*NCD*), premesso di condividere il senso dell'osservazione di cui alla lettera *e*) della proposta di parere della relatrice, con cui si sottolinea l'esigenza che le guide turistiche, anche se abilitate per tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali, esprime però il timore che una previsione in questo senso possa essere in contrasto con la disciplina europea in materia di libera circolazione delle guide turistiche che l'Italia ha recepito con la disposizione che nel parere si chiede di modificare, ossia con l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*), rilevato come un punto qualificante del decreto-legge in esame sia rappresentato dall'articolo 1, che prevede un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, invita la relatrice a valutare la possibilità di suggerire alle Commissioni di merito un coinvolgimento delle regioni anche in questa iniziativa.

Il presidente Renato BALDUZZI dichiara di concordare con il deputato Kronbichler quanto al carattere accentratore dell'impostazione del decreto-legge.

Con riferimento all'intervento del deputato Gigli, che ha chiesto come andrebbe valutato il decreto-legge in esame alla luce della riforma costituzionale *in itinere* al Senato, rileva che il disegno di legge del Governo S. 1429 attribuisce allo Stato la competenza legislativa sulle sole «norme generali» in materia di turismo e che a loro volta i relatori in Commissione affari costituzionali, con l'emendamento 26.1000, propongono di trasferire allo Stato la competenza legislativa sulle sole «disposizioni generali e comuni» sul turismo. In altre parole, le riforme costituzionali si stanno in questa fase orientando nel senso di una concorrenza di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo, di modo che,

anche sulla base di questo eventuale nuovo parametro costituzionale, interventi come quelli del decreto-legge dovrebbero necessariamente prevedere un coinvolgimento delle regioni e in mancanza di ciò sarebbero probabilmente oggetto di un contenzioso; del resto, il concorso dello Stato e delle regioni è inevitabile in politiche come quelle di cui si parla, suscettibili di avere attuazione differenziata sui diversi territori.

Quanto invece al coinvolgimento della Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 4 – di cui pure ha fatto cenno il deputato Gigli – fa presente che il suddetto decreto non si limita a stabilire i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, ma riguarda anche aspetti di interesse delle regioni, come le modalità di tenuta degli elenchi e la ripartizione delle risorse stanziare.

Con riferimento poi all'intervento del senatore Borioli, dichiara di condividere il suo suggerimento alla relatrice perché trasformi in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*), anche se ritiene che il piano della mobilità di cui si parla nel decreto-legge non possa che avere un rilievo nazionale, dal momento che in caso contrario, se cioè riguardasse la mobilità all'interno delle regioni, dovrebbe necessariamente essere un atto di competenza esclusiva delle singole regioni.

Con riferimento invece all'intervento del senatore Dalla Tor, esprime l'avviso che, formulata nei termini in cui l'ha messa la relatrice, l'osservazione relativa alle guide turistiche non si ponga in contrasto con la disciplina europea.

Infine, ritiene che l'osservazione del senatore Dalla Zuanna sia condivisibile, per quanto al limite delle competenze della Commissione, e, fermo restando che la decisione al riguardo spetta alla relatrice, potrebbe essere formulata nel senso di suggerire alle Commissioni di coinvolgere le regioni nell'attività di informazione ai cittadini in merito ai benefici fiscali connessi alle erogazioni liberali in favore della cultura.

Invita infine la relatrice a valutare la possibilità di inserire nelle premesse della sua proposta di parere un riferimento al fatto che uno Stato regionale, che come tale riconosce e tutela le specifiche identità regionali, non può non attribuire alle regioni la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, dopo aver sottolineato che la sua proposta di parere è basata sulla attuale ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e non tiene conto delle riforme costituzionali *in itinere*, il cui contenuto è in divenire, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*) alla luce del dibattito, da una parte recependo i suggerimenti dei senatori Borioli e Dalla Zuanna e del presidente e, dall'altra parte, modificando l'osservazione di cui alla lettera *b*) per chiarire gli aspetti di interesse delle regioni nel decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*La seduta termina alle ore 8,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.



ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo  
(C. 2426 Governo)**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge del Governo C. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

rilevato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);

la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza

alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1 – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

l'articolo 7, comma 1 – che, al fine di accrescere la capacità attrattiva del Paese, prevede il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione di beni o siti di rilevanza culturale nazionale individuati annualmente con apposito decreto ministeriale – incide, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

l'articolo 8 – che, al fine di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura impieghino giovani laureati con contratto di lavoro flessibile e che i titoli di studio utili, le modalità di tenuta dei relativi elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziare a tal fine siano stabiliti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;

peraltro, non c'è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

rilevato che:

l'articolo 13, disponendo che l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sostanzialmente ripropone il contenuto degli articoli 16, comma 1, e 21 del cosiddetto codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2012), che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato illegittimi in quanto volti all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza residuale delle regioni;

peraltro, la stessa Corte costituzionale, nelle successive sentenze n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014, ha argomentato che la disciplina della SCIA è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti la disciplina della SCIA, tendendo a semplificare le procedure amministrative e ad alleggerire il carico di adempimenti a carico del cittadino, risponde al principio di semplificazione, che può essere considerato come principio fondamentale dell'azione amministrativa, mentre questa, a sua volta, può essere qualificata come «presta-

zione», della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;

inoltre, il caso di specie – in quanto tende alla semplificazione e all'uniformazione sul territorio nazionale di un adempimento funzionale all'avvio di attività economiche (strutture turistico-ricettive e agenzie di viaggi e turismo) – appare riconducibile anche alla materia della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;

rilevato infine che:

l'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

2) all'articolo 7, comma 1, si preveda che sul Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» e sulla ripartizione delle relative risorse sia sentita anche la Conferenza unificata;

3) all'articolo 11, si preveda un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle misure di cui al comma 3, in base al quale immobili pubblici non utilizzati possono essere concessi a imprese per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, appare opportuno prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;

b) all'articolo 8, comma 4, appare opportuno prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato (che stabilisce i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche delle regioni, e le modalità di tenuta degli elenchi) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata;

c) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

d) all'articolo 11, comma 1, appare opportuno prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario della mobilità turistica;

e) al comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

f) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;

g) all'articolo 16, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni;

h) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi.

ALLEGATO 2

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

rilevato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);

la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza

alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1 – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

l'articolo 7, comma 1 – che, al fine di accrescere la capacità attrattiva del Paese, prevede il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione di beni o siti di rilevanza culturale nazionale individuati annualmente con apposito decreto ministeriale – incide, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

l'articolo 8 – che, al fine di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura impieghino giovani laureati con contratto di lavoro flessibile e che i titoli di studio utili, le modalità di tenuta dei relativi elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziare a tal fine siano stabiliti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;

peraltro, non c'è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

rilevato che:

l'articolo 13, disponendo che l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sostanzialmente ripropone il contenuto degli articoli 16, comma 1, e 21 del cosiddetto codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2012), che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato illegittimi in quanto volti all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza residuale delle regioni;

peraltro, la stessa Corte costituzionale, nelle successive sentenze n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014, ha argomentato che la disciplina della SCIA è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti la disciplina della SCIA, tendendo a semplificare le procedure amministrative e ad alleggerire il carico di adempimenti a carico del cittadino, risponde al principio di semplificazione, che può essere considerato come principio fondamentale dell'azione amministrativa, mentre questa, a sua volta, può essere qualificata come «presta-



zione», della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;

inoltre, il caso di specie – in quanto tende alla semplificazione e all'uniformazione sul territorio nazionale di un adempimento funzionale all'avvio di attività economiche (strutture turistico-ricettive e agenzie di viaggi e turismo) – appare riconducibile anche alla materia della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);

rilevato infine che:

in considerazione del fatto che la Repubblica, in quanto Stato regionale, riconosce e tutela le specifiche identità regionali, appare necessario – anche nella prospettiva delle riforme costituzionali *in itinere*, che allo stato sono orientate a modificare il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo – che alle regioni stesse sia comunque riconosciuta la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

2) all'articolo 7, comma 1, si preveda che sul Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» e sulla ripartizione delle relative risorse sia sentita anche la Conferenza unificata;

3) all'articolo 11, comma 1, si preveda l'intesa, anziché il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario della mobilità turistica;

4) al medesimo articolo 11, si preveda altresì un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle misure di cui al comma 3, in base al

quale immobili pubblici non utilizzati possono essere concessi a imprese per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;

e con le seguenti osservazioni:

*a)* all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, appare opportuno prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;

*b)* all'articolo 8, comma 4, appare opportuno prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato (che stabilisce – oltre ai titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche delle regioni – anche le modalità di tenuta e aggiornamento dei predetti elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziare) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata;

*c)* all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

*d)* al comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

*e)* al medesimo comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;

*f)* all'articolo 16, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni;

g) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi;

h) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di coinvolgere le regioni ai fini della più ampia diffusione della conoscenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per le altre finalità indicate dalla disposizione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del presidente onorario della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI), Tano Grasso**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente onorario della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI), Tano Grasso.

Il presidente Tano GRASSO svolge una relazione sul tema della lotta all'usura e al racket e sulle proposte per rendere il sistema di prevenzione antiracket più efficiente e trasparente, con particolare riguardo alla destinazione, utilizzo e controllo dei fondi pubblici.

*(I lavori proseguono, a più riprese, in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Luisa BOSSA (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Francesco D'UVA (M5S), Massimiliano MANFREDI (PD), Andrea VECCHIO (SCPI), e la senatrice Rosaria CAPACCHIONE (PD) ai quali risponde il presidente Tano GRASSO.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Tano Grasso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Audizione dell'on. Luigi Casero, viceministro dell'economia e delle finanze**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Luigi CASERO, *viceministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, la deputata Carla RUOCCO (*M5S*), la senatrice Raffaella BELLOT (*LN-Aut*), il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) e la senatrice Laura BIGNAMI (*Misto*).

Luigi CASERO, *viceministro dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare**

**Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, onorevole Pier Paolo Baretta**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Sottosegretario Baretta è accompagnato dal capo della segreteria, dottoressa Daniela Lembo.

Svolge una relazione Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*, che si riserva di inviare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Marcello GUALDANI (*NCD*), Giorgio SANTINI (*PD*), Sergio PUGLIA (*M5S*) e i deputati Titti DI SALVO (*Misto*) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*, replica ai quesiti posti.



Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Baretta per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, che sarà inviata dal Sottosegretario, sia pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 9.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

**47<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007  
sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2013**

I senatori ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) procedono all'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore CRIMI (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*ScpI*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la semplificazione**

Mercoledì 25 giugno 2014

**Plenaria**

*AUDIZIONI INFORMALI*

**Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale del Notariato**

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 8,25 alle ore 9,10.

